

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 24/A/2026

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità iscritto al n. 7030/R del registro di segreteria, promosso ad istanza del sig. Cangialosi Filippo, nato a Marineo (PA) il 2/09/1964 ed ivi residente in Via Ercole Patti n. 26, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio che ex art. 28, comma 2, cgc comunicano i seguenti indirizzi di p.e.c.: gmazzarella@pecavvpa.it, avvocatomaggio@pec.it

contro

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana

e nei confronti di:

- Inguì Vincenzo, nato a Palermo (PA) il 13.5.1979 e residente a Bolognetta (PA) in contrada Filaccina interno sn – contumace;

- Cannella Salvatore Matteo, nato a Palermo il 13.7.1965 e residente a Godrano (PA) in via Cavour n. 60 – contumace;

- Puccio Riccardo Carmelo, nato a Basilea (Svizzera) il 7.10.1974 e residente a Marineo (PA) in via Arnone A Tramontata snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriana Di Giorgio e Antonio Di Lorenzo, i quali ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c. comunicano i seguenti indirizzi: antoniodilorenzo@pecavvpa.it; adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it, cui è subentrato successivamente l'avv. Filippo Liberto (p.e.c. filippo.liberto@cert.avvocatitermini.it);

- Sclafani Francesco, nato a Godrano (PA) il 3.6.1949 e residente a Marineo (PA) in via Siracusa n. 22 int. p. II, contumace nel presente grado;

-Spinella Ciro, nato a Marineo (PA) il 29.5.1955 ed ivi residente in via Spataro n. 1, rapp. e difeso dall' avv. Antonino Lo Pinto (antonino.lopinto@cgn.legalmail.it),

-La Placa Francesco, nato a Petralia Soprana (PA) il 3.10.1952 ed ivi residente in via Enrico Berlinguer n. 4, rapp. e difeso a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore dall'avv. Vincenzo Pillitteri (vincenzo.pillitteri@cppalermo.legalmail.it),

-D'Amico Antonino Cosimo, nato a Bagheria (PA) il 14.5.1964, C. F: DMCNNN64E14A546K, contumace nel presente grado;

-Salerno Giuseppe, nato a Gangi (PA) il 13.10.1959 ed ivi residente in via Colombo n. 2/A, rapp. e difeso dagli avv.ti Flavio Di Vita e Salvatore Sansone (flavio.divita@cert.avvocatitermini.it; salvatore.sansone@cert.avvocatitermini.it),

-Figlia Francesco Paolo, nato a Petralia Sottana (PA) il 28.5.1956 ed ivi residente in via Papa Giovanni XIII n. 2, rapp. e difeso dall'avv. Francesco Costantino (francesco.costantino@cert.avvocatitermini.it)

nel giudizio di **appello incidentale** in materia di responsabilità iscritto al n. 7030/R del registro di segreteria, promosso ad istanza del sig. Salerno Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Mario Di Vita e Salvatore Sansone,

contro

- Procura regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana,

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana,

e nei confronti di

- Puccio Riccardo Carmelo, Sclafani Francesco, Spinella Ciro, D'Amico Antonino Cosimo, Figlia Francesco Paolo, La Placa Francesco, Cangialosi Filippo, Inguì Vincenzo e Cannella Salvatore Matteo, come sopra identificati, rappresentati e difesi;

- sull'appello incidentale proposto da **Puccio Riccardo**

Carmelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Liberto,

contro

- Procura regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana,

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana,

e nei confronti di:

- Salerno Giuseppe, Sclafani Francesco, Spinella Ciro, D'Amico Antonino Cosimo, Figlia Francesco Paolo, La Placa Francesco, Cangialosi Filippo, Inguì Vincenzo e Cannella Salvatore Matteo, come sopra identificati, rappresentati e difesi;

- sull'appello incidentale proposto da Spinella Ciro, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Lo Pinto,

contro

- Procura regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana,

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana,

e nei confronti di

- Salerno Giuseppe, Sclafani Francesco, Puccio Riccardo Carmelo, D'Amico Antonino Cosimo, Figlia Francesco Paolo, La Placa Francesco, Cangialosi Filippo, Cannella Salvatore Matteo e Inguì Vincenzo, come sopra identificati, rappresentati e difesi.

Per la riforma

della sentenza n. 188/2025, depositata il 26 giugno 2025 e notificata in data 11 luglio 2025;

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 4 giugno 2026, per l'appellante principale, l'avvocato Alessandro Maggio, anche in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Mazzarella; per l'appellante incidentale Salerno, l'avvocato Flavio Mario Di Vita, anche in sostituzione dell'avvocato Salvatore Sansone; per l'appellante incidentale Puccio, l'avvocato Filippo Liberto; per l'appellante incidentale Spinella, l'avvocato Antonino Lo Pinto; per il Pubblico Ministero, il Vice Procuratore Generale, dott.ssa Maria Concetta Carlotti.

Assenti gli appellati Figlia e La Placa.

Nessuno comparso né presente per Cannella Salvatore Matteo, Inguì Vincenzo, Sclafani Francesco e D'Amico Antonino Cosimo.

Premesso in

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Inguì Vincenzo, Cannella Salvatore Matteo, Puccio Riccardo Carmelo, Sclafani Francesco, Spinella Ciro, Cangialosi Filippo, La Placa Francesco, D'Amico Antonino Cosimo, Salerno Giuseppe e Figlia Francesco Paolo, identificati in epigrafe, per chiederne la condanna in solido al risarcimento del danno in favore dell'AGEA, nella misura complessiva di euro 287.988,13, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, per una presunta fattispecie di indebita percezione di finanziamenti comunitari nell'ambito delle Misure 112

("Insediamento dei giovani agricoltori") e 121 ("Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo").

La vicenda prendeva abbrivio dalla denuncia di danno erariale (prot. 586475/23) della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e, prima ancora, da una segnalazione dell'EPPO del 6.6.2022 trasmessa a mezzo pec il 29.6.2022, con le quali si segnalavano una serie di condotte finalizzate all'illecita percezione di contributi pubblici da parte di due imprese attive nel settore della macellazione delle carni, che avrebbe visto anche l'apporto determinante di alcuni funzionari pubblici preposti all'istruzione e al controllo delle pratiche di finanziamento.

In particolare, il Cangialosi, referente informatico dell'Unità operativa monitoraggio e controllo fondi comunitari presso l'Ispettorato provinciale di Palermo, avrebbe costituito una sorta di "associazione a delinquere" insieme ai professionisti dello studio Puccio di Marineo ai quali avrebbe garantito, in cambio di somme di danaro, una corsia privilegiata per il disbrigo delle pratiche dei loro clienti relative alla percezione dei contributi.

In virtù di tale asserito illecito accordo, i funzionari dell'IPA, nel verificare il contenuto delle varie domande, avrebbero comunicato "in violazione di legge, le anomalie riscontrate ovvero le modifiche da apportare, provvedendo, poi, arbitrariamente alla materiale sostituzione della

documentazione all'interno dei fascicoli, fuori dai termini temporali e dalle modalità previste nel bando – così da consentire alle pratiche d'interesse l'ottenimento di punteggi massimi e l'inserimento in posizione utile, in danno degli altri istanti, nella graduatoria di finanziamento".

Dalle investigazioni, sarebbe emerso che il modus operandi posto in essere dai pubblici ufficiali consisteva:

- nella fase istruttoria, nel verificare il contenuto delle domande di aiuto presentate e comunicare, agli istanti e/o ai tecnici incaricati della presentazione delle pratiche, in violazione di legge, le anomalie riscontrate ovvero le modifiche da apportare, provvedendo, poi, arbitrariamente anche alla materiale sostituzione della documentazione all'interno dei fascicoli, fuori dai termini temporali e dalle modalità previste da bando, così da consentire alle pratiche d'interesse l'ottenimento di punteggi massimi e l'inserimento in posizione utile, in danno degli altri istanti, nella graduatoria di finanziamento;

- nella fase dell'esecuzione/rendicontazione dei progetti di finanziamento, i pubblici ufficiali, invece, si adoperavano (anche mediante false attestazioni inerenti al termine effettivo di fine lavori e alla sostituzione e soppressione di documentazione) per rallentare fraudolentemente la procedura amministrativa diretta alla definizione della pratica e al pagamento del saldo finale, scongiurando in tal modo la applicazione di penali, decadenze e la revoca dei contributi già erogati in via anticipata,

nonché eludendo i controlli amministrativi, reperendo di volta in volta la documentazione necessaria.

Più in particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il Sig. Vincenzo Inguì, titolare della omonima ditta individuale, avrebbe illegittimamente ricevuto l'anticipazione di euro 40.000,00 sul premio di insediamento, nonché l'ulteriore importo di euro 247.988,13 in relazione agli investimenti effettuati di cui alla misura 121 (destinata alle attività di "ammodernamento delle aziende agricole"), grazie alle asserite illecita attività dei componenti dello Studio Puccio, del Sig. Filippo Cangialosi e dei funzionari Giuseppe Salerno e Francesco Paolo Figlia, nonché grazie alla compiacenza del Dirigente dell'IPA Sig. Antonino Cosimo D'Amico.

Le contestazioni mosse dalla Procura attrice sostanzialmente riguardavano diverse irregolarità nella gestione dei procedimenti amministrativi che hanno portato alla erogazione delle somme in favore della Ditta Inguì e che possono qui così essere sinteticamente riassunte: a) la rimodulazione dell'impianto produttivo oggetto del finanziamento; b) il ritardo nella presentazione della documentazione prescritta dalla normativa di settore; c) l'asserita illegittima concessione di proroghe al termine di perfezionamento dell'investimento; d) l'asserita falsità e/o non conformità dei preventivi di raffronto per la scelta dei fornitori.

Dei fatti contestati, veniva chiamato a rispondere anche il Sig.

Antonino Cosimo D'Amico, all'epoca dei fatti Dirigente dell'Ispettorato Provinciale di Palermo, il quale non avrebbe adeguatamente vigilato sull'operato degli addetti ai vari servizi in quanto, a sua volta, <interessato> a che una serie di pratiche di finanziamento giungessero a buon fine.

II. Nel corso del giudizio, si costituivano i convenuti per respingere gli addebiti, ad eccezione di Inguì Vincenzo e Cannella Salvatore Matteo, rimasti contumaci.

All'udienza del 16 ottobre 2024, il Collegio pronunciava ordinanza con la quale onerava la Procura Regionale di selezionare, tra la documentazione in atti, gli allegati ritenuti di rilievo e di stretta attinenza al giudizio, munendoli di nuova numerazione e provvedendo alla sola corrispondente, nuova elencazione e numerazione all'interno dell'atto di citazione e del relativo elenco.

All'esito della produzione attorea e dell'udienza di discussione, tenutasi il 29 gennaio 2025, la Sezione giurisdizionale pronunciava sentenza n. 188/2025, con la quale:

-prosciogliева i convenuti Sclafani, La Placa, Figlia e D'Amico;

- condannava Cangialosi in solido con i convenuti Inguì, Cannella, Puccio, Spinella e Salerno al pagamento della complessiva somma di euro 287.988,13.

In particolare, la Sezione, respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni versate in atti dalla Procura attorea, sulla base dell'ordinanza del Tribunale penale di Termini Imerese del

19 luglio 2024, che ne aveva inibito l'utilizzo nell'ambito del procedimento n. 46/2021 RGNR (sull'assunto che le trascrizioni fossero state acquisite nel contesto del diverso procedimento n. 1563/2017 RGNR), accertava che, nella fase c.d. genetica, il convenuto Inguì Vincenzo, in concorso con il Cannella, aveva violato tutta un serie di criteri previsti dal bando, e segnatamente l'obbligo di produrre tre diversi preventivi per l'individuazione dei fornitori, redatti da imprese in concorrenza tra loro, presentando dei preventivi falsi (Eurocorp s.a.s., Agrifor di Marco Giuseppe & C. s.s.a., nonché della ditta individuale del geom. Santi Roberto La Falce, per la realizzazione dell'impianto di una serra – tunnel e per l'acquisto di macchinari e celle frigo), al fine di gonfiare l'importo delle spese ammissibili a finanziamento e di ottenere, la copertura dell'intera spesa (e non una percentuale).

Tutte le indagini di mercato, effettuate per la determinazione del budget (montaggio delle serre, acquisto macchinari, fornitura delle celle frigo e dell'attrezzatura di filiera, acquisto delle attrezzature agricole e per l'individuazione del fornitore), anche medio tempore, erano state in realtà simulate, fuori dal quadro concorrenziale, con sovrafatturazione dei costi.

Ancora, per la realizzazione di un impianto solare e di un impianto di climatizzazione, erano stati presentati dei preventivi redatti da imprese contigue.

Nel corso della c.d. fase funzionale, l'Inguì aveva anche

proceduto alla sostituzione dei fornitori, preliminarmente individuati, con altri soggetti con cui aveva stretto degli accordi fraudolenti, al fine di fare rientrare nella disponibilità della I.C. Servizi s.r.l. (riconducibile alle famiglie Inguì e Cannella) la parte "fittizia" delle somme corrisposte ai fornitori compiacenti, così aumentando falsamente i costi onde ottenere un finanziamento più elevato.

L'Inguì inoltre aveva falsamente attestato, nella domanda di pagamento del saldo finale del 29.10.2016, che i lavori erano stati completati, mentre invece sono stati ultimati solo dopo lo scadere del termine ultimo.

Inoltre, sempre l'Inguì aveva effettuato una rimodulazione progettuale, senza la previa autorizzazione dell'IPA, invocando inammissibili "ragioni di opportunità" e, con la domanda di pagamento del I SAL del 15.3.2016, aveva falsamente attestato d'aver già proceduto alla realizzazione del centro di lavorazione, invero realizzato in maniera difforme rispetto al progetto iniziale; l'attestazione sul completamento in conformità all'autorizzazione originaria appariva oggettivamente falsa e tale da giustificare, già di per sé, la restituzione dell'intero contributo.

Per i medesimi fatti, veniva condannato per l'intero anche il Cannella, gestore di fatto della ditta dell'Inguì, il quale, come desumibile anche dalle intercettazioni (all. 167 e segg., nella cartella B, come rinumerata a seguito dell'ordinanza istruttoria),

si era ripetutamente ingerito nella gestione delle pratiche e della stessa impresa, divenendo punto di riferimento di tutte le parti per la gestione delle misure di aiuto grazie al ruolo centrale nella falsa rappresentazione degli interventi e delle movimentazioni funzionali alle restituzioni del denaro da parte dei fornitori compiacenti, con l'obiettivo finale di far apparire una spesa superiore a quella effettiva.

Inoltre, i lavori erano stati eseguiti da imprese riconducibili allo stesso Cannella (in primis, la società I.C. Servizi, uno dei maggiori finanziatori dell'Inguì, che poi saldava le fatture emesse dalla stessa società per la realizzazione delle forniture e dei lavori).

Sulla base delle intercettazioni, emergeva anche il concorso doloso di Puccio, Spinella, Salerno e Cangialosi.

Dal complesso delle intercettazioni, si desumeva che il Cangialosi, pur avendo depositato, nel lontano giugno del 2016, l'apposita dichiarazione di conflitto di interessi (prot. n. 8401 del 16.6.2016), proprio a causa del rapporto di parentela con uno dei professionisti dello studio, si era intromesso di fatto nella gestione delle pratiche presso l'IPA, non per fornire disinteressatamente la propria opinione in ordine alle questioni che gli venivano sottoposte, ma con l'obiettivo di favorire e condizionare l'esito dei procedimenti amministrativi, arrivando a fare sostituire i preventivi irregolari e, in particolare, quello di una ditta cessata anni prima, la cui falsità sarebbe stata

rilevabile ictu oculi da AGEA, con un altro parimenti falso e creato ad hoc.

Del pari, dalle intercettazioni si desumeva la responsabilità del Salerno, che, oltre ad aver coperto la falsità del preventivo, si era attivato in tutti i modi per favorire la ditta dell'Inguì.

Cangialosi e Salerno avevano suggerito, in maniera informale e dunque occulta, la sostituzione di un documento palesemente falso ed hanno indicato le date da specificare nei preventivi, così aiutando i percettori ad aggirare le prescrizioni di legge e di regolamento.

Per altro verso, nella falsificazione dei preventivi e nella distruzione dei documenti irregolari, ma già presentati in un primo tempo, erano coinvolti anche il Puccio e lo Spinella, che avevano anche falsamente attestato il termine dei lavori, invece che riferire della (non autorizzata) rototraslazione.

Sclafani veniva assolto per mancanza di prove sul suo ruolo, al pari di D'Amico e La Placa, in considerazione, peraltro, della legittimità delle proroghe (peraltro concesse dall'Autorità di Gestione e non dall'IPA).

Analogamente, Del Figlia veniva assolto perché del tutto estraneo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali relative alle attività successive al sopralluogo del 26.5.2017 ed era stato posto in quiescenza in data 1.1.2018, dopo un periodo di ferie.

III. Avverso la sentenza interpone appello principale in data 9 settembre 2025 il Sig. Filippo Cangialosi, assistito dagli avv.ti

Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, i quali rassegnano i seguenti profili di censura:

1) **Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 5 e 86 del codice di giustizia contabile**

La Procura attrice, in primo grado, avrebbe riversato nel proprio fascicolo decine di migliaia di pagine di atti e documenti, molti dei quali privi di attinenza con il presente giudizio, senza dare alcun riferimento e/o spiegazione. In tal modo, avrebbe reso di fatto impossibile sia alle difese dei convenuti, ma anche al Collegio giudicante, la comprensione delle prove riguardanti specificatamente la vicenda in argomento.

Contrariamente a quanto riportato nella sentenza gravata, l'ottemperanza alla ordinanza istruttoria n. 129/20204 non avrebbe affatto consentito "il superamento delle criticità riscontrate in occasione dell'esame del fascicolo del P.M.", essendo rimasti irrisolti i problemi di intellegibilità dei mezzi e delle fonti di prova riguardanti gli originari convenuti, tra cui il Sig. Cangialosi.

2) In ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed alla conseguente inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 86 del codice di giustizia contabile.

L'appellante reitera le censure, infruttuosamente sollevate in primo grado, circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni ritenute tali dal tribunale di Termini Imerese in quanto acquisite

nell'ambito di un diverso procedimento penale.

3) Erronea declaratoria di ammissibilità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 86 del codice di giustizia contabile sotto altro profilo.

L'appellante afferma che la Procura non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio, essendosi limitata a produrre soltanto le informative di notizia di reato redatte dalla Guardia di Finanza all'interno delle quali sono riprodotti soltanto alcuni brani delle intercettazioni con la interpretazione che ne è stata fatta dalla Polizia giudiziaria senza mettere a disposizione delle parti il testo integrale delle stesse.

4) In ordine al merito della controversia, erronea attribuzione di responsabilità in capo al sig. Cangialosi.

4.A In ordine ai fatti specificamente imputabili al sig. Cangialosi e asserita configurazione di una presunta associazione atta a inquinare i procedimenti in argomento.

Il Giudice di prime cure, contraddicendo sé stesso, prima avrebbe sostenuto che vi fosse una copiosa produzione documentale dalla quale dovrebbe emergere la responsabilità del Sig. Cangialosi, ma poi, contraddicendo sé stesso, si sarebbe limita ad invocare (presunte) <intercettazioni> con riguardo alla sua posizione specifica, senza addurre altri mezzi di prova.

L'appellante contesta la sentenza impugnata per aver censurato la propria condotta senza dar prova di illecite percezioni e senza verificare se lo stesso non fosse solito tenere questa condotta

propositiva con tutti i soggetti che venivano in contatto con l'ufficio. Sottolinea, inoltre, che i professionisti dello studio Puccio sono tutti originari del medesimo piccolo centro abitato e legati al sig. Cangelosi da rapporti di amicizia o di parentela per cui era normale che lo stesso si trovasse in loro compagnia. Uno dei professionisti operanti nel predetto studio, segnatamente l'ing. Francesco Sclafani, sarebbe legato da rapporti di parentela con il Sig. Cangialosi, mentre l'Agronomo Ciro Spinella sarebbe un amico di vecchia data, con il quale l'odierno appellante condivide diverse passioni anche sportive.

Medesimo rapporto di conoscenza ed amicizia vi sarebbe con l'Ing. Riccardo Puccio, mentre un rapporto di più recente formazione vi sarebbe con l'Agronomo Antonino Barcia conosciuto dal Sig. Cangialosi in quanto cognato del Puccio.

Proprio in considerazione del rapporto di parentela che lo legava ad uno dei professionisti presenti all'interno dello Studio Puccio, il Sig. Cangialosi, dopo avere prestato servizio all'Assessorato Agricoltura e foreste della Regione Sicilia, una volta rientrato all'Unità di Monitoraggio e Controllo dell'I.P.A. di Palermo nel mese di giugno del 2016, avrebbe provveduto a depositare con comunicazione introitata al n. di protocollo 8401 del 16 giugno 2016, apposito atto con il quale ha dichiarato la propria situazione di potenziale conflitto di interessi.

4.B In ordine alla asserita irregolarità della rimodulazione dell'impianto produttivo.

L'appellante sostiene che la variante progettuale contestata non sarebbe stata soggetta a preventiva autorizzazione, non comportando una modifica del quadro economico ma solo una mera roto-traslazione del fabbricato; si sarebbe trattato solo di una rimodulazione e non di variante sostanziale in quanto:

• non comporta una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base ai quali il progetto è stato valutato in sede di ammissibilità al finanziamento (stesso punteggio del progetto iniziale e stesso comparto produttivo)

• non comporta l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento; eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta (ma nel caso di specie, al contrario, è stata generata una economia di spesa);

• non può costituire <variante> il cambio dei fornitori e/o l'acquisto di macchine ed attrezzi aventi caratteristiche e finalità similari a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso;

• per la rototraslazione (ossia cambio di orientamento del fabbricato nel medesimo sito) sono stati comunque acquisiti i pareri e le autorizzazioni di natura edilizia (permesso di costruire e nulla osta Genio Civile) senza alterazione della spesa prevista.

5) In ordine alla quantificazione del danno.

Censura il mancato esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Conclude per l'inammissibilità e comunque per la riforma della

sentenza, vinte le spese.

Reitera anche in questo grado la richiesta istruttoria di acquisizione formale della dichiarazione di astensione.

IV. In data 19/11/2025 è pervenuta memoria di costituzione dell'avv. Francesco Costantino nell'interesse di Figlia Francesco Paolo, che deduce la propria estraneità al giudizio, essendo passato in giudicato il capo della sentenza che lo ha assolto, non interessato dalle impugnazioni dell'appellante principale.

Ha concluso di conseguenza, vinte le spese.

V. Il 26/11/2025 sono pervenute le conclusioni dell'Ufficio di Procura generale, in termini di reiezione dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

In particolare, la Procura, nell'eccepire carenza di contestazioni in fase pre processuale, deduce di aver prontamente ovviato alle criticità riscontrate attraverso il corretto deposito – *iussu iudicis* - del materiale selezionato e riorganizzato, depositando, in data 16 dicembre 2024, l'atto di citazione con un nuovo indice recante "Documenti offerti in comunicazione" in cui tutti i documenti richiamati venivano indicati con una specifica denominazione che espressamente e sinteticamente descriveva il loro contenuto e con una numerazione progressiva.

Prive di pregio sarebbero le censure sull'indebita valutazione nel presente giudizio di intercettazioni dichiarate non utilizzabili nel processo penale ex art. 270 c.p.p., come da giurisprudenza contabile consolidata, in assenza di una norma del codice di rito

estensiva del divieto.

Non coglierebbe nel segno il terzo motivo, in ragione del robusto compendio probatorio, composto dalle indagini della Guardia di Finanza, indagini bancarie e riscontri documentali, dal quale emergerebbero con chiara evidenza le irregolarità funzionali prospettate dall'attore pubblico poste in essere con il contributo dell'appellante sia in fase c.d. genetica, sia in fase funzionale, sia in corso d'opera, sia in fase finale.

In tale contesto non mancherebbero evidenze della fattiva cooperazione del signor Cangialosi che, con la segnalata "solerzia", si sarebbe premurato di colmare lacune documentali, avvertire della scadenza di termini, segnalare incongruenze (per es. preventivi di ditte cessate in precedenza).

Irrilevante sarebbe, in ambito contabile, la mancata prova delle illecite percezioni, in presenza di una percezione illecita di finanziamenti comunitari attraverso macroscopiche irregolarità.

Quanto ai rapporti di parentela e di amicizia con i membri dello studio Puccio, il lungo periodo di intercettazione telefonica e ambientale presso lo "studio" avrebbe inequivocabilmente comprovato che Cangialosi con frequenza quotidiana (in particolare ogni pomeriggio, a eccezione del mercoledì, giorno di "rientro" in ufficio presso l'IPA) si recava allo studio di Marineo a prestare la propria collaborazione, così mettendo a disposizione di liberi professionisti le sue competenze nello specifico settore.

Di alcuna rimodulazione del progetto potrebbe parlarsi nella fattispecie, in ragione delle significative varianti in corso d'opera apportate e mai assentite preventivamente, nonostante fosse stato necessario ottenere una nuova concessione edilizia in variante ed effettuare il deposito del progetto presso l'ufficio del Genio civile.

Alcun potere riduttivo infine sarebbe esercitabile nella fattispecie, stante la natura dolosa della responsabilità accertata.

VI. In data 10.9.2025 è pervenuto appello incidentale da parte degli avv.ti F. Di Vita e S. Sansone per **Salerno Giuseppe**, il quale rassegna i seguenti motivi d'impugnazione.

1) Erroneità della sentenza impugnata – travisamento dei fatti – Violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 2, della legge n. 20/90 e dell'art.2935 c.c.

L'appellante ritiene che l'azione contabile sarebbe prescritta atteso che, anche a voler sostenere l'ipotesi dell'occultamento doloso (che comunque richiede una condotta volutamente ingannatrice tesa ad occultare il danno), la prescrizione decorre dalla scoperta del danno.

Nel caso di specie, l'effettivo depauperamento delle finanze erariali sarebbe avvenuto in diverse fasi, l'ultima delle quali può farsi coincidere con il pagamento avvenuto in data 26.12.2017, dopo l'emanazione del DDS 3728 del 27.11.2017.

Seguendo la tesi dell'occultamento doloso, l'attività investigativa, nel caso di specie, avrebbe avuto origine da un'informativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo - Gruppo Tutela Spesa pubblica (prot. n. 38880/17 in data 23.01.2017) che, successivamente, è sfociata nell'informativa del 4.12.2018.

Dalle captazioni, inoltre, si evincerebbe che i fatti contestati erano avvenuti nel corso del 2017, sicché l'esordio della prescrizione sarebbe in data antecedente e prossima a quella in cui è avvenuta la conferma dell'erogazione del saldo coincidente sempre con la data 27/11/2017.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 271 c.p.p. – 2697 c.c.- Inutilizzabilità delle captazioni telefoniche ed ambientali versate agli atti del fascicolo penale n. 46/2021 RGNR e 647/2022 RGGIP Tribunale di Termini Imerese.

L'appellante si duole dell'indebito utilizzo delle intercettazioni, nonostante le stesse fossero state dichiarate inutilizzabili dal Tribunale penale, con apposita ordinanza. In ogni caso, anche a volerne prendere in considerazione il contenuto, si tratterebbe non della trascrizione delle intere conversazioni, ma unicamente di alcuni stralci ritenuti rilevanti dalla P.G., sicché l'impianto probatorio sarebbe di per sé fortemente lacunoso ed inidoneo allo scopo.

3) Senza desistenza alcuna dai superiori motivi – Nel merito l'impugnata sentenza deve ritenersi del tutto ingiusta ed

errata perché il Giudicante ha proceduto ad una fallace contraddittoria ed incompleta valutazione del materiale probatorio. Motivazione perplessa, carente e/o comunque contraddittoria. Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione delle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale (all. 2), dell'art. 1 l. n. 20/1994 e degli artt. 94, 95 e ss. Del codice di giustizia contabile. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

L'appellante contesta le conclusioni cui perviene il Giudice di prime cure alla luce delle intercettazioni allegate agli atti che, a suo dire, possono indurre diverse letture. Dall'esame del materiale probatorio si evincerebbe che il sig. Salerno si sia limitato a richiedere legittimamente la documentazione mancante, rilevando semplici irregolarità formali e segnalando la necessità di alcune modifiche o integrazioni del tutto lecite e ancora tempestive, come ad esempio la variante che asseritamente non richiedeva nessuna autorizzazione non essendo tale in senso sostanziale.

Inoltre, in punto di soccorso istruttorio, il proprio comportamento, lungi dal realizzare un'alterazione della par condicio in quanto informale e occulto, sarebbe legittimo in quanto i funzionari dell'UIA delle Petralie avevano la facoltà di richiedere integrazioni documentali fino alla chiusura dell'istruttoria.

Infine, con riferimento alla variante introdotta in mancanza di autorizzazione, l'appellante sostiene che non essendo una variante sostanziale non occorreva alcuna autorizzazione.

4) Illegittimità della sentenza per error in iudicando e contraddittorietà della motivazione anche riguardo altre decisioni assunte dalla Corte nell'ambito di procedimenti connessi.

L'appellante lamenta disparità di trattamento con un altro convenuto (Figlia) e rispetto ad altri procedimenti.

Conclude per il proscioglimento e in subordine per la riduzione del quantum risarcitorio, formulando richiesta istruttoria.

VII. Il 25/11/2025 è pervenuta memoria di costituzione dell'avv. Francesco Costantino nell'interesse di Figlia Francesco Paolo.

VIII. In data 26.11.2025 sono pervenute le conclusioni dell'ufficio di Procura generale, nel senso del rigetto dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

In particolare, la Procura ribadisce quanto già dedotto in ordine alle intercettazioni e alla loro utilizzabilità.

Dall'ampio quadro probatorio emergerebbe chiaramente che ogni azione o omissione sarebbe frutto della precisa scelta di asservire la funzione pubblica ad interessi privati: ad esempio, il Salerno avrebbe sistematicamente posticipato la verifica in situ su richiesta del Cangialosi ben sapendo che i lavori non erano terminati.

Non basta a respingere l'accusa l'osservazione che le opere

risultino realizzate, né che le singole intercettazioni possano avere una lettura diversa: la convergenza interpretativa del complesso delle intercettazioni (indicate dettagliatamente nella sentenza di primo grado, p. 69 e ss.) con le indagini bancarie e documentali confermerebbero l'assunto accusatorio.

Esclude l'invocabilità, nella fattispecie, del soccorso istruttorio, richiamando giurisprudenza.

Il Salerno non solo non avrebbe eseguito i controlli nei tempi previsti su richiesta del collega Cangialosi, ma nel verbale di sopralluogo avrebbe attestato il rispetto delle condizioni per accedere all'aiuto pubblico benché l'esito delle indagini di P.G. abbia permesso di accertare la non corrispondenza al vero di quanto dichiarato.

Contesta la tesi della mera "rimodulazione" progettuale, trattandosi di vera e propria variante mai previamente assentita.

Alcuna disparità di trattamento, infine, vi sarebbe con il collega Figlia, che in base alle intercettazioni telefoniche ed ambientali sarebbe rimasto del tutto estraneo all'istruttoria della pratica in questione e alle attività successive a quelle indicate, fatta eccezione per il sopralluogo del 26 maggio 2017 (le opere e le attrezzature sono esistenti) e per la redazione del verbale di istruttoria della domanda dei pagamenti in saldo dell'8 novembre 2017.

IX. In data 6 novembre 2025, è pervenuto l'appello incidentale a firma degli avv.ti Antonio Di Lorenzo e Adriana Di Giorgio per

Puccio Riccardo Carmelo, con il quale si rassegnano i seguenti motivi di gravame.

1) In via preliminare errato rigetto dell'eccezione di prescrizione del danno – violazione del comma 2 dell'art. 1 della l. n. 20/1994.

L'appellante ribadisce in questa sede l'eccezione di prescrizione atteso che, anche a voler sostenere l'ipotesi - a suo avviso non provata - dell'occultamento doloso, il dies a quo decorrerebbe dalla scoperta del danno, non essendo ravvisabile un *quid pluris*, una ulteriore condotta diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno cagionato.

Con riguardo all'esordio del termine prescrizionale formula ipotesi sovrapponibili a quelle del Salerno.

2) Errata pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile e richiesta di sospensione in attesa della definizione del giudizio penale.

L'appellante insiste nell'eccepire il difetto di giurisdizione contabile sull'assunto che, originando il giudizio da indagini effettuate nell'ambito di un processo penale (da cui è stato mutuato il materiale probatorio in assenza di autonome iniziative istruttorie della Procura erariale), il suo svolgimento dipenderebbe da decisioni del Giudice penale non ancora adottate, aventi natura pregiudiziale.

3) Errata pronuncia nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni

telefoniche.

L'appellante contesta la sentenza altresì nella misura in cui ammette quali mezzi di prova intercettazioni vietate ed inutilizzabili a norma dell'art. 271 c.p.p. anche in ambiti diversi da quelli del processo penale.

4) Riforma della sentenza impugnata per insussistenza delle condotte, del dolo e della colpa grave. Illegittimità per mancanza assoluta di prova del dolo e della colpa. Assoluta carenza di elementi probatori

Dalle captazioni citate in sentenza non si ricaverebbero che frammentarie e lacunose conversazioni in alcuna delle quali sarebbe possibile trarre conclusioni sulla effettiva responsabilità dell'appellante, in quanto inerenti colloqui nei quali il Puccio non è presente o in cui ci si riferisce a domande di aiuto differenti dalla domanda di benefici relativa all'Inguì, oggetto di giudizio.

Andando nello specifico, difatti, della vicenda afferente la "Pratica Inguì Vincenzo" la sentenza affida la condanna alle seguenti violazioni riscontrate nel corso dell'indagine e che possono essere riassunte nel seguente ordine:

- Falsità dei preventivi di comparazione in fase di partecipazione (v. pagina 60);

- Sostituzione dei fornitori nel corso dei lavori e restituzione illecita di parte delle somme versate ai fornitori (v.pag.63)

- Attestazione falsa in merito alla data del fine lavori, pagine 63

e 64;

- Rimodulazione progettuale non autorizzata, pagina 64 e 65.

Orbene tutti gli addebiti di responsabilità elencati sono riferiti al beneficiario Inguì Vincenzo, mentre solo successivamente la responsabilità sarebbe estesa al Puccio, allo Spinella, al Salerno ed al Cangialosi, senza che vi sia prova – non desumibile dalle intercettazioni - che abbiano concorso dolosamente alla causazione del danno erariale.

5) Errata condanna per carenza di elementi di prova in ordine alla illiceità della c.d. rimodulazione a seguito della rototraslazione. Omessa applicazione delle disposizioni di cui alle disposizioni di att. parte generale misure ad investimento di cui al punto 5.7 della parte generale delle disposizioni attuative al Psr 2007-2013.

Si censura la sentenza nella parte in cui afferma la responsabilità dell'appellante nei seguenti termini: "*Per altro verso, come si desume dalle intercettazioni, nella falsificazione dei preventivi e nella distruzione dei documenti irregolari, ma già presentati in un primo tempo, sono coinvolti anche il Puccio e lo Spinella, che hanno anche falsamente attestato il termine dei lavori, invece che riferire della (non autorizzata) rototraslazione*".

Non vi sarebbe, innanzitutto, alcuna prova derivante dal materiale probatorio - né intercettazioni né altri documenti- circa la asserita "falsificazione dei preventivi e nella distruzione dei documenti irregolari" a carico di Puccio Carmelo Riccardo.

Le intercettazioni che vedono coinvolto l'appellante, difatti, altro non rivelano che conversazioni rivolte a sollecitare l'invio della documentazione mancante.

Anche in ordine alla c.d. rimodulazione non vi sarebbe alcun cenno nelle intercettazioni che a dire della pronuncia costituiscono prova dell'addebito.

La Corte erra palesemente nell'accogliere la tesi della Procura erariale violando l'interpretazione della norma indicata dalle disposizioni attuative e procedurali parte generale misure ad investimento di cui al punto 5.7 della Parte generale delle Disposizioni Attuative al PSR 2007-2013, che testualmente prevede che solo le "modifiche significative da apportare al progetto ammesso a finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione".

La sentenza sarebbe errata, difatti, allorché afferma che per la variazione progettuale occorreva munirsi di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale e che i controlli sulla variante andavano "richiesti ed eseguiti prima della relazione della variante", di modo che l'averne attestato l'avvenuta definizione senza la previa autorizzazione costituisce un falso, con conseguente revoca del contributo.

Al riguardo, osserva che la variazione del progetto attuata dal beneficiario avrebbe riguardato la mera traslazione (o rototraslazione) del fabbricato e che tale modifica non ha comportato alcun aumento della superficie né modifica

dell'importo del finanziamento e ciò in quanto si sarebbe semplicemente operato una modesta rototraslazione dell'edificio nella sua stessa area di sedime originaria e lo spostamento della posizione del sito in cui andavano installate le serre nelle identiche particelle catastali come si evince dall'All. n. 40 (produzione fascicolo Pm).

6) **Errata condanna per travisamento e falsa interpretazione dell'addebito in ordine alla falsa dichiarazione di fine lavori.**

Nella sentenza di prime cure si afferma la responsabilità dell'odierno appellante anche in ordine alla falsa attestazione del fine lavori, sul presupposto che l'Inguì avrebbe falsamente attestato, nella domanda di pagamento del saldo finale del 29.10.2016, che i lavori erano stati completati, mentre, come si evince dal certificato di collaudo, i lavori sono stati in realtà ultimati solo dopo lo scadere del termine ultimo.

Per altro verso, come si desume dalle intercettazioni, nella falsificazione dei preventivi e nella distruzione dei documenti irregolari, ma già presentati in un primo tempo, sarebbero coinvolti anche il Puccio e lo Spinella, che hanno anche falsamente attestato il termine dei lavori, invece che riferire della (non autorizzata) rototraslazione.

Tale affermazione di responsabilità appare errata in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto.

Osserva che l'attestazione della fine dei lavori (rectius investimento) viene resa esclusivamente dal richiedente i

finanziamenti (nella specie Inguì) e, quindi, non sottoscritta dai tecnici: la domanda di pagamento, difatti, viene presentata dal beneficiario e non è sottoscritta dai tecnici, e nella stessa si trova inserita a pag. 4 la dichiarazione "che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a quanto ammissibile" [vedasi allegato n. 42 produz. 1° grado].

Sempre nella stessa domanda di pagamento, alla pagina 5 punto 4, viene, invece, riportato che, fra gli allegati necessari, va prodotta la dichiarazione dei tecnici progettisti ex art. 49 della legge Regionale n. 13 del 1986, da rilasciare ciascuno per le proprie competenze professionali. [allegato 42]

Orbene, in tale dichiarazione (confusa per con la dichiarazione di fine lavori del beneficiario) i tecnici Puccio e Sclafani hanno dichiarato sotto la propria responsabilità non la fine dei lavori ma bensì "la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori".

Ed è solamente quest'ultima che viene compilata e sottoscritta dal tecnico progettista Puccio, odierno appellante, nella quale lo stesso attesta la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori e che i lavori hanno avuto inizio il 10.10.2013 e sono stati ultimati il 30.08.2016.

Appare evidente e chiaro come questo termine di esecuzione si riferisca solamente alle opere edili non visibili e non ispezionabili; diverso e successivo è, invece, il termine in cui i

tecnici incaricati- tra cui l'odierno appellante- si recano sul cantiere per verificare che le opere non necessitano di ulteriori lavorazioni strutturali e che siano collaudabili.

Nel caso specifico, i tecnici ingegneri hanno accertato il fine lavori il 25.10.2016; è da tale data, indicata nella relazione a strutture ultimate a firma di Puccio Riccardo Carmelo e Sclafani Francesco (non acquisita dalla Gdf), che le opere diventano collaudabili ed è tale data che viene appresa dall'Ing. Fulvio Pulizzotto deputato al collaudo delle opere - che la ricava dalla relazione a strutture ultimate, depositata anche al Genio civile di Palermo.

7) **Errata pronuncia sulla quantificazione del danno erariale e sulla duplicazione della richiesta risarcitoria**

Alla luce di quanto esposto, le richieste risarcitorie sarebbero prive di fondamento non essendovi condotte imputabili all'odierno appellante tali da fondare uno specifico danno erariale. La responsabilità in capo al Puccio deriverebbe dalle false attestazioni e dall'asserito rapporto con Cangialosi e funzionari dell'Ufficio IPA.

Ma oltre alla circostanza che tale *pactum sceleris* non sarebbe suffragato da alcun elemento di prova, il collegamento causale sarebbe di certo interrotto con la efficienza causale delle singole e concrete condotte imputate agli altri componenti l'ufficio.

La sentenza di condanna in solido per l'intero ammontare del contributo meriterebbe riforma anche per aver trascurato che

per il conseguimento delle erogazioni, sarebbero state poste in essere singole efficienti condotte di agevolazione che, come tali, rappresentano singole ed autonome fattispecie illecite alle quali l'appellante sarebbe stato totalmente estraneo.

-In via solo subordinata- Duplicazione risarcitoria. Principio di parziarietà.

Secondo l'affermazione della Procura, Riccardo Puccio dovrebbe rispondere, in solido con gli altri convenuti, della somma complessiva di € 287.988,13.

Al riguardo contesta il criterio di responsabilità e la conseguente richiesta di condanna formulata nei confronti degli odierni convenuti da parte della Procura regionale. In ogni caso, dal carattere "personale" della responsabilità amministrativa, conseguirebbe la differenziazione delle posizioni dei soggetti ritenuti responsabili, in modo da garantire che il peso della condanna venga fatto gravare, innanzitutto, su chi si è arricchito, illecitamente, a danno di una Pubblica Amministrazione. Nella specie, l'appellante avrebbe percepito i soli compensi (secondo tariffa regionale) dovuti - e legittimi- per la progettazione e direzione dei lavori.

Ed ancora, in subordine, contesta le domande risarcitorie formulate nei confronti dell'appellante atteso che l'ente impositore godrebbe di una illegittima duplicazione di titolo: uno relativo alla sentenza di condanna in sede penale, l'altro derivante dalla sentenza di condanna di questo giudizio.

Conclude per il proscioglimento e in subordine per l'esercizio del potere riduttivo degli addebiti, vinte le spese.

X. In data 24/11/2025, è pervenuta memoria di costituzione dell'avv. Francesco Costantino nell'interesse di Figlia Francesco Paolo, di tenore analogo a quella dell'appello principale.

XI. In data 26/11/2025 sono pervenute le conclusioni dell'Ufficio di Procura generale in termine di reiezione dell'appello incidentale.

In particolare, contesta l'eccezione di prescrizione, atteso che la vicenda si è delineata nelle sue linee essenziali solo a seguito della discovery intervenuta in sede penale, verificatasi con l'applicazione, in data 6.6.2022, delle misure cautelari personali e reali nei confronti degli indagati, disposta con l'ordinanza del GIP di Termini Imerese del 6.3.2020.

Parimenti infondato il rilievo sulla mancata sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale, indebitamente riverberante sulla provvista di giurisdizione della Corte dei conti.

Nel caso di specie, la decisione definitiva del giudice penale non costituirebbe un "indispensabile antecedente logico – giuridico", in quanto l'accertamento della responsabilità in questa sede può essere compiuto in maniera del tutto autonoma e sulla base di criteri differenti, anche se occasionalmente sovrapponibili.

In ogni caso, la doglianza sulla giurisdizione sarebbe infondata, in ragione della finalizzazione dei contributi e dell'inserimento

del privato nella realizzazione di un programma della Pubblica Amministrazione, che radica il rapporto di servizio.

Ribadisce l'utilizzabilità, anche nella fattispecie in esame, delle intercettazioni ai fini della formazione del libero convincimento del Giudice, richiamando giurisprudenza.

Sulla specifica posizione, richiama l'ampio compendio probatorio a sostegno delle irregolarità compiute in fase genetica, istruttoria e di esecuzione.

Lo studio Puccio, come si evince dalle indagini della Guardia di finanza, indagini bancarie e riscontri documentali, avrebbe costituito il punto di riferimento di tutte le parti per la gestione delle misure di aiuto ed avrebbe rivestito un ruolo centrale non solo nella costruzione della falsa rappresentazione degli interventi eseguiti, ma anche nelle movimentazioni funzionali alle restituzioni di denaro da parte dei fornitori funzionali a far apparire una spesa superiore a quella effettiva nonché il rispetto degli altri presupposti per ottenere il contributo.

Appare riduttiva, a giudizio della Procura, la tesi della mera rimodulazione, giacché in violazione dell'art. 5.7, prima parte, delle disposizioni attuative, parte generale, in tema di varianti in corso d'opera.

Anche il motivo di appello concernente la duplicazione sarebbe palesemente infondato, in ragione della diversa finalità del processo contabile da quello penale, pur in presenza di fatti materiali identici.

XII. In data 3 novembre 2025 (dep. 2 dicembre 2025), è pervenuto appello incidentale a firma dell'Avv. Antonino Lo Pinto per **Spinella Ciro**, il quale rassegna i seguenti profili di doglianza:

1.In via preliminare, errato rigetto dell'eccezione di prescrizione del danno – violazione del comma 2 dell'art. 1 della l. n. 20/94.

Contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria con deduzioni analoghe a quelle di Puccio e Salerno.

2. Errata pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice contabile e richiesta di sospensione in attesa della definizione del giudizio penale.

Eccepisce il difetto di giurisdizione contabile correlato alla mancata sospensione in attesa dell'esito del giudizio penale, ancore pendente e ritenuto di natura pregiudiziale, da cui mutua il corredo probatorio a sostegno dell'accusa.

3. Errata pronuncia nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e conseguente inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 86 del codice di giustizia contabile.

Formula deduzioni analoghe a quelle del Cangialosi nel motivo n. 2.

4. Riforma della sentenza impugnata per insussistenza delle

condotte del dolo e della colpa grave. Illegittimità della sentenza per mancanza assoluta di prova del dolo e della colpa. Assoluta carenza di elementi probatori.

L'appellante afferma che la Procura non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio atteso che si sarebbe limitata a produrre soltanto le informative di notizia di reato redatte dalla Guardia di Finanza all'interno delle quali sono riprodotti soltanto alcuni brani delle intercettazioni con la interpretazione che ne è stata fatta dalla Polizia giudiziaria.

5. Errata condanna per carenza di elementi di prova in ordine alla illiceità della c.d. rimodulazione a seguito della rototraslazione. Omessa applicazione delle disposizioni di cui alle disposizioni di att. Parte generale misure ad investimento di cui al punto 5.7 della parte generale delle Disposizioni Attuative al PSR 2007-2013.

L'appellante sostiene che dalle intercettazioni, peraltro a suo avviso inutilizzabili nel presente giudizio, non si evincerebbe nient'altro che sollecitazioni per invio di documenti mancanti e nessun elemento atto a dimostrare la propria responsabilità.

Inoltre, la variante realizzata non costituirebbe variante sostanziale per cui non era necessaria alcuna autorizzazione.

6. Errata pronuncia sulla quantificazione del danno erariale e sulla duplicazione della richiesta risarcitoria.

A parere anche di questo appellante, andrebbe differenziato il quantum risarcitorio in modo da garantire che il peso della

condanna venga fatto gravare maggiormente su chi si è arricchito illecitamente ed inoltre vi sarebbe una potenziale duplicazione del titolo della condanna, astrattamente cumulabile con quella che potrebbe pervenire in sede penale.

Conclude per il proscioglimento, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.

XIII. In data 3/12/2025 sono pervenute le conclusioni dell'Ufficio di Procura generale in termini di reiezione dell'appello incidentale, con ogni conseguente statuizione in punto di spese. Nel documento, la Procura ribadisce le proprie tesi già sostenute in riferimento a posizioni analoghe.

XIV. All'udienza del 18 dicembre 2025, il Consigliere relatore ha evidenziato preliminarmente l'astratta configurabilità di un possibile conflitto di interessi difensivo, atteso che:

- l'avv. Flavio Mario Di Vita assiste Francesco La Placa e Giuseppe Salerno, entrambi chiamati in solido;

- gli avv.ti Adriana Di Giorgio e Antonio Di Lorenzo assistono l'appellante Riccardo Carmelo Puccio e Francesco Sclafani, anch'essi ritenuti responsabili in solido.

Sotto altro profilo, ha osservato che l'appello incidentale proposto da Giuseppe Salerno non risulta né proposto né notificato nei confronti di Vincenzo Inguì e Salvatore Matteo Cannella, entrambi dichiarati contumaci in primo grado.

Analogamente, l'appello incidentale proposto da Ciro Spinella non risulta notificato nei confronti di Vincenzo Inguì e Salvatore

Matteo Cannella, entrambi dichiarati contumaci in primo grado. È stata, pertanto, pronunciata ordinanza a verbale con la quale è stato disposto il rinvio della trattazione dell'appello principale e di quelli incidentali alla data del 21 maggio 2026 (poi differita al 5 giugno 2026) per costituenda difesa nelle ipotesi di conflitto d'interessi difensivo.

È stata, altresì, assegnata agli appellanti incidentali Giuseppe Salerno e Ciro Spinella il termine di 10 giorni dalla comunicazione del verbale per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Vincenzo Inguì e Salvatore Matteo Cannella, con termine al ventesimo giorno antecedente il 21 maggio 2026 per la costituzione in giudizio delle parti evocate.

XIV. In data 20 maggio 2026, a seguito di rinuncia al mandato dell'avv. Flavio Di Vita, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Vincenzo Pillitteri nell'interesse di LA PLACA Francesco, il quale ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza, che ha integralmente respinto le pretese risarcitorie / sanzionatorie avanzate nei confronti del suo assistito, escludendo qualsivoglia profilo di colpa grave o di nesso causale con il contestato danno erariale.

XV. in data 22 maggio 2026, nell'appello principale e nell'appello incidentale di SALERNO è pervenuta memoria integrativa a firma degli avv.ti Di Vita e Salvatore Sansone, nell'interesse di SALERNO Giuseppe, con la quale si contesta la reiezione dell'eccezione di prescrizione in ragione

dell'occultamento doloso del danno, che, alla luce anche della l. n. 1/2026, deve consistere in un'azione commissiva dissimulatoria, successiva al concretizzarsi del danno stesso; in mancanza, il dies a quo decorrerebbe dal momento in cui il fatto dannoso si sia obiettivamente verificato (e sia divenuto astrattamente conoscibile) a prescindere dal momento in cui sia intervenuta l'effettiva scoperta. Nella fattispecie, considerato che le attività di captazione avevano fatto emergere le condotte oggetto del presente giudizio tra giugno e novembre 2017, in applicazione dello ius superveniens, l'eccezione di prescrizione deve trovare pieno accoglimento.

In via del tutto subordinata, chiede che venga esercitato il potere sussidiario di riduzione dell'addebito ex l. n. 1/2026, atteso che il Sig. Salerno non avrebbe tratto alcuna utilità personale o arricchimento dalla vicenda e che l'apporto causale ascritto sarebbe, nel peggiore dei casi, di carattere puramente formale e limitato alla tempistica della definizione dell'istruttoria di saldo.

Conclude chiedendo in via principale il proscioglimento da ogni addebito per prescrizione dell'azione o per totale carenza dell'elemento soggettivo e oggettivo; in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo così come ridisegnato dalla novella legislativa del 2026, ponendo le spese legali di entrambi i gradi a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

In esito all'ordinanza ex art. 183, comma 1, cgc, i medesimi legali hanno documentato l'avvenuta notifica dell'appello a

Vincenzo Inguì e Salvatore Matteo Cannella. Entrambi gli intimati non si sono costituiti.

XVI. Analogamente, nell'appello incidentale ad istanza di Spinella Ciro è stata documentata l'integrazione del contraddittorio ex art. 183, comma 1, cgc nei confronti di Vincenzo Inguì e Salvatore Matteo Cannella, entrambi non costituiti.

XVII. In data 3 giugno 2026, giorno antecedente all'udienza, è pervenuta costituzione di nuovo difensore, avv. Filippo Liberto per Puccio Riccardo Carmelo, il quale si riporta ai precedenti scritti difensivi, di cui rettifica alcuni refusi e chiede che nell'eccezione di prescrizione si tenga conto della novella di cui alla l. n. 1/2026. Con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

XVI. All'odierna udienza del 4 giugno 2026, sono presenti per l'appellante principale, l'avvocato Alessandro Maggio, anche in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Mazzarella; per l'appellante incidentale Salerno, l'avvocato Flavio Mario Di Vita, anche in sostituzione dell'avvocato Salvatore Sansone; per l'appellante incidentale Puccio, l'avvocato Filippo Liberto; per l'appellante incidentale Spinella, l'avvocato Antonino Lo Pinto; per il Pubblico Ministero, il Vice Procuratore Generale, dott.ssa Maria Concetta Carlotti. Assenti gli appellati Figlia e La Placa.

Nessuno comparso né presente per Cannella Salvatore Matteo, Inguì Vincenzo, Sclafani Francesco e D'Amico Antonino Cosimo.

Il Presidente, sentito il Collegio, constatata l'ottemperanza all'ordinanza pronunciata all'udienza del 18 dicembre 2025 (alla stregua delle documentate intimazioni, nonché delle costituzioni dei nuovi difensori), ha ammesso le parti alla discussione.

In primis, ha ceduto la parola all'avvocato Alessandro Maggio per l'appellante principale, il quale si è soffermato sulla carenza di prova a sostegno della domanda attorea: l'impianto dell'accusa si fonderebbe, infatti, esclusivamente, su meri stralci di una intercettazione ambientale, né vi sarebbe prova al processo del prezzo illecitamente corrisposto dai beneficiari dei finanziamenti; contesta, pertanto, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e chiede, quindi, che il Collegio valuti l'applicazione della nuova disciplina introdotta dalla l. n. 1/2026 in ordine alla quantificazione del danno.

Interviene l'avvocato Flavio Mario Di Vita, il quale pone l'accento sui rapporti tra il suo assistito (funzionario dell'IPA) e il Cangialosi (referente informatico dell'Ufficio), circoscritti ai problemi di natura tecnica afferenti al SIAN. Il difensore aderisce, poi, alle argomentazioni già svolte in ordine alla inidoneità delle intercettazioni telefoniche a costituire la base della tesi del Pubblico Ministero; ribadisce che, in ogni caso, nemmeno dalla lettura delle trascrizioni vi sarebbe traccia della sostituzione -ad opera del Salerno- dei preventivi collegati alla rimodulazione.

Presa la parola, l'avvocato Filippo Liberto, nel riportarsi all'atto di appello e alla memoria di costituzione di nuovo difensore, richiama l'attenzione sull'episodio di cui a pag. 72 della sentenza di primo grado (in riferimento all'allegato 191) che il Collegio di prime cure ha ritenuto rilevante ai fini della responsabilità del Puccio, senza tuttavia considerare quanto previsto dal punto 5.7 della parte generale delle disposizioni attuative al PSR 2007-2013. Evidenzia, inoltre, che nel giudizio penale dinanzi al Tribunale di Termini Imerese non vi sarebbe, a carico del Puccio, alcuna contestazione in relazione ai reati di falso.

Successivamente, interviene l'avvocato Antonino Lo Pinto, che fa proprie le osservazioni svolte dai colleghi in relazione alle intercettazioni ambientali ed insiste sulle conclusioni rassegnate in atti.

Infine, prende la parola la rappresentante del Pubblico Ministero, la quale ricorda che per la responsabilità amministrativa occorre la prova del danno erariale, non del conseguimento di un alcun beneficio; ribadisce la piena utilizzabilità del compendio probatorio in atti, che contribuisce alla formazione del libero convincimento del giudice, non mancando di sottolineare che l'inutilizzabilità delle intercettazioni a fini penali è stata disposta non per lesione delle garanzie di difesa, ma perché il materiale riguarda un altro procedimento connesso. Ricorda che le prescrizioni introdotte

dalla l. n.1/2026 in tema di occultamento doloso si pongono in continuità con la giurisprudenza precedente. Conclude per il rigetto degli appelli e per la conferma della sentenza appellata.

Al termine della discussione, il Presidente ha posto la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio, rilevato che gli appelli in epigrafe sono stati proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'art.184, primo comma, del codice della giustizia contabile, ne dispone la riunione.

1.2 Sempre in via preliminare, dichiara ai sensi dell'art. 93 cgc la contumacia degli appellati Cannella Salvatore Matteo e Inguì Vincenzo, non costituiti nel presente giudizio benché ritualmente intimati. Passano in giudicato le statuizioni di condanna emesse nei loro confronti con la sentenza della Sez. giurisdizionale Sicilia n. 188/2025, qui impugnata.

1.3 Per le medesime ragioni, dichiara altresì la contumacia di Sclafani Francesco e D'Amico Antonino Cosimo, nei cui confronti passano in giudicato le relative statuizioni assolutorie.

1.4 Sempre in via preliminare, il Collegio dà atto del passaggio in giudicato della citata sentenza nei confronti degli intimati La Placa Francesco e Figlia Francesco Paolo, in assenza impugnativa da parte di alcuno dei capi della sentenza che li riguardano e delle statuizioni assolutorie pronunciate nei loro

confronti in primo grado.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni imposto dall'art. 101, comma 2, cgc, va adesso scrutinata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata da Puccio e da Spinella, ancorché in ragione della mancata sospensione del giudizio contabile di primo grado in attesa della definizione di quello penale.

Il Collegio, invero, reputa i due profili dedotti del tutto indipendenti tra loro, non potendo l'eventuale indebito rigetto dell'istanza di sospensione del processo riverberarsi sulla provvista di giurisdizione, che prescinde dal plesso giudiziario da cui sono partite le iniziative di acquisizione del compendio probatorio versato in atti del giudizio. L'eccezione è pertanto infondata.

2.1 Il Giudice di prime cure, con esaustiva motivazione qui condivisa e alla quale per sinteticità si rinvia ai sensi dell'art. 5 cgc e 17 disp. att. cgc (sent. cit., pag. 51/53), ha ampiamente motivato sull'assenza di pregiudizialità logico giuridica con il parallelo giudizio penale, alla base della reiezione dell'istanza di sospensione ex art. 106 cgc.

L'accertamento della responsabilità amministrativa, infatti, essere compiuto in questa sede in maniera del tutto autonoma rispetto al processo penale, in ragione della diversità sia della causa petendi (basata sui fatti costitutivi della responsabilità erariale), che del petitum (consistente nel risarcimento delle voci

di danno contestate in citazione).

In questa prospettiva, non è revocabile in dubbio neppure la giurisdizione di questa Corte, atteso che, in presenza di finanziamenti pubblici destinati a una precisa finalità di interesse pubblico, l'inserimento del privato quale compartecipe del programma pubblico finanziato implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che sostanzia il rapporto di servizio e radica la giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014; id. sent. n. 9846 del 5 maggio 2011; in termini Sez. app. Sicilia, sent. n. 87/2024).

La giurisprudenza, peraltro, ha sempre ritenuto ammissibile l'azione diretta nei confronti delle persone fisiche esercenti funzioni di rilevanza pubblicistica, che, inserendosi nel procedimento di ammissione al contributo, abbiano concorso a sviare le risorse pubbliche dalla finalità prestabilita o che abbiano illegittimamente creato i presupposti per ottenerli (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013; in termini Sez. app. Sicilia n. 37/A/2025).

Tale ragionamento, come chiarito dalla sentenza impugnata (pag. 51, cui si rinvia), è estensibile alle figure professionali (tra cui i progettisti) individuate dall'art. 49 della legge regionale n. 13 del 1986 per semplificare gli adempimenti delle imprese beneficiarie degli aiuti.

3. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione, proposta dalla

difesa Cangialosi, di nullità/inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 5 e 86 del cgc, sul presupposto che la Procura regionale avrebbe riversato in atti l'intera documentazione predisposta dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente dinanzi il Tribunale di Termini Imerese, consistente in decine di migliaia di pagine di atti e documenti, molti dei quali privi di attinenza con il presente giudizio, rendendo di fatto impossibili le difese dei convenuti e, per il Giudice, la comprensione delle prove a sostegno.

A questo riguardo, il Collegio, esaminato il fascicolo di primo grado, osserva che all'atto introduttivo della Procura faceva corredo una produzione alluvionale ed asistematica di documenti, in buona parte non strettamente inerenti alla controversia, non ordinati né correlati ad un indice che consentisse in modo agevole il reperimento degli allegati (e degli allegati agli allegati) ed in presenza, fra l'altro, di alcuni file la cui pesantezza impediva il *download*.

Il Collegio di primo grado, dunque, al fine di garantire un giusto e ordinato svolgimento del giudizio, rispettoso degli artt. 111 comma 1 Cost. e 2, 3, 4, 5 e 30, comma 1, c.g.c., in esito all'udienza del 16 ottobre 2024, adottava l'ordinanza n.129/2024, volta ad ottenere l'attenta cernita, il riordino e la conseguente reindicizzazione della documentazione posta a

corredo della citazione. Il provvedimento rinviava l'udienza di discussione al 19 gennaio 2025, con termine alle parti fino a dieci giorni prima per il deposito di eventuali note difensive.

In ottemperanza a tale ordine, la Procura regionale, in data 16 dicembre 2024, depositava l'atto di citazione con un nuovo indice recante "Documenti offerti in comunicazione" in cui tutti i documenti richiamati venivano indicati con una specifica denominazione che espressamente e sinteticamente descriveva il loro contenuto e con una numerazione progressiva.

A seguito di tale doveroso provvedimento, il fascicolo della Procura è stato riordinato in modo coerente con le prescrizioni recate dagli artt. 86, comma 2, lett. f), e dall'art. 11 delle norme di attuazione, che impongono alle parti in causa di indicare in modo specifico i documenti offerti in comunicazione e, più in generale, con i canoni di chiarezza e sinteticità sanciti dall'art. 5 del cgc.

Tali principi sono valevoli non solo per gli atti processuali, ma anche per i relativi allegati: la produzione documentale delle parti, infatti, non può essere disordinata e caotica, al punto da obbligare il giudice ad una faticosa e solitaria ricerca del materiale ritenuto rilevante (ex multis, Sez. II/A, sent. n. 45/2022, nonché Sez. III/A, sent. n. 210/2024; si veda anche Cass. Sez. III civ., n. 11617/2011, che chiarisce come sia "compito del giudice" (...) "di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti

difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato; non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto").

Tanto premesso in linea generale, osserva il Collegio che il riordino del fascicolo informatico doverosamente disposto dalla Sezione di primo grado abbia superato le contestate difficoltà, rendendo possibile la piena accessibilità delle suddette fonti di prova da parte sia del Giudice che delle parti convenute in giudizio.

Tale raggiungimento dello scopo (art. 44, comma 3, cgc e art. 156, comma 3, cpc) è desumibile anche dall'acquiescenza prestata dalle parti private che, a seguito del riordino documentale disposto *iussu iudicis*, non hanno formulato eccezioni di nullità prima dell'udienza di discussione ed entro il termine concesso per note difensive (decimo giorno antecedente l'udienza), decadendo in tal modo dall'ulteriore proponibilità delle stesse sia nel giudizio di primo grado (art. 45, commi 2 e 3, del cgc), che di appello (art. 193, comma 1, cgc).

L'eccezione qui proposta, non rilevabile d'ufficio in assenza di testuale previsione (art. 45, commi 1 e 2, cgc), è dunque inammissibile.

3.1 Sempre in via preliminare, l'appellante principale Cangialosi, dopo aver eccepito l'inutilizzabilità delle

intercettazioni, dichiarata con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 2024, si duole dello scarsissimo rilievo del residuo materiale probatorio e su tali basi, in rito, eccepisce l'inammissibilità (recte, nullità) della citazione per violazione dell'art. 86 del c.g.c., perché priva della indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda.

L'eccezione, nella prospettiva esclusivamente processuale nella quale è formulata, è all'evidenza infondata, essendo stato dall'Attore pubblico regolarmente redatto – e peraltro successivamente riformulato *iussu iudicis* - l'indice degli allegati all'atto di citazione. L'eventuale carenza di prova in ordine ai fatti principali posti a fondamento della contestazione di responsabilità amministrativa porta in ogni caso ad un rigetto nel merito della domanda e non ad una declaratoria di inammissibilità e/o nullità (sez. app. Sicilia, n. 1/2026).

3.2 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla censura, formulata sia da Cangialosi che da Spinella, di erroneo rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, che, in tesi, determinerebbe l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 86 del codice di giustizia contabile.

Osserva, a riguardo, il Collegio, che la questione dell'utilizzabilità o meno del materiale probatorio attiene al merito del giudizio (cfr. *infra*, sub 5 e ss.); in rito, invece, l'eventuale inutilizzabilità non ha alcuna incidenza, giacché,

utilizzabili o meno che siano, le intercettazioni sono state comunque ascritte tra gli elementi di prova, sicché la citazione è tutt'altro che priva della "indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda", ex art. 86 cgc.

4. Passando alle questioni preliminari di merito, la difesa di Puccio, Spinella e Salerno si duole dell'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del Collegio di prime cure, che avrebbe erroneamente riconosciuto, nella fattispecie, l'occultamento doloso del danno. Tale istituto, alla luce anche della l. n. 1/2026, dovrebbe consistere in un'azione commissiva dissimulatoria, successiva al concretizzarsi del danno stesso; in mancanza, il *dies a quo* decorrerebbe dal momento in cui il fatto dannoso si sia obiettivamente verificato a prescindere dal momento in cui sia intervenuta l'effettiva scoperta.

L'esordio del termine andrebbe ancorato, a seconda delle tesi difensive, alla data del pagamento dei benefici, disposto il 26.12.2017, ovvero al periodo tra giugno e novembre 2017, in cui le attività di captazione avrebbero fatto emergere le condotte oggetto del presente giudizio, ovvero ancora alla data dell'informativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo (prot. n. 38880/17 in data 23.01.2017) del 04.12.2018.

4.1 Ad avviso di questa Sezione d'appello, le modalità fraudolente con le quali è stato realizzato l'illecito erariale, avuto riguardo a sovrafatturazione di costi inesistenti, a triangolazioni bancarie da parte di ditte riconducibili alle famiglie Inguì e

Cannella, all'illecita sostituzione di documenti oggetto di valutazione istruttoria con altri creati ad hoc, ad attestazioni rivelatesi non veritiere, ecc., costituiscono modalità idonee non soltanto, come si dirà, a far conseguire un contributo non dovuto, ma anche a mascherare la natura illecita – e quindi dannosa - dell'attribuzione.

Ciò, in particolare, attraverso il mancato utilizzo delle ordinarie forme procedimentali (ad es., con riguardo al soccorso istruttorio cfr. *infra*, sub 7.4), che costituisce, a giudizio del Collegio, un ulteriore sicuro indice della natura dolosa dell'occultamento, che si aggiunge alla rilevanza penale delle condotte contestate agli odierni appellanti (in termini, Sez. app. Sicilia n. 1/A/2026).

4.2 Tali condotte configurano certamente un'ipotesi di occultamento doloso del danno, che implica ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/94 il differimento dell'esordio del termine di prescrizione alla data della *discovery* della condotta fraudolenta in sede penale e del danno ad essa correlato, finalmente suscettibile di essere azionato in giudizio dal creditore (art. 2935 cc).

Nel caso in esame, la vicenda si è delineata nelle sue linee essenziali solo con la notizia di danno inoltrata ex art.129 disp. att. c.p.p. alla Procura regionale a mezzo pec dall'EPPO (Procura europea antifrode) il 29 giugno 2022. Poiché gli inviti a dedurre sono stati notificati nel 2024, il termine prescrizionale

quinquennale non è chiaramente decorso e l'azione è tempestiva.

Escluso dunque il decorso del *dies a quo* da quello dei pagamenti in ragione dell'occultamento doloso, tale *discovery* non può farsi risalire al periodo delle captazioni (in tesi inidonee a costituire prova, ma idonee a retrodatare l'esordio della prescrizione), atteso che la natura riservata delle indagini penali costituiva certamente un impedimento di carattere giuridico e non di mero fatto per l'esercizio sia delle prerogative creditorie da parte del soggetto erogatore (art. 2935 c.c.), sia dell'azione di responsabilità da parte della Procura regionale (Sez. app. Sicilia, n. 20/A/2026).

Per le medesime ragioni, non può ancorarsi l'esordio alla data delle comunicazioni notizie di reato del 2017 e 2018, inoltrate alla Procura della Repubblica e coperte da segreto istruttorio.

4.3 Va infine affermata l'irrilevanza, ai fini del decidere, della nuova formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, come novellato dall'art. 1 della legge n., 1/2026, a mente del quale "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno,* ***ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua***

scoperta". Tale disposizione, in base all'art. 6 della legge n. 1/2026, sarebbe applicabile anche ai giudizi in corso.

A riguardo, già in linea di principio, è utile osservare che, sul solco dei principi espressi dalle Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 4/QM/1999, la più recente giurisprudenza contabile ritiene che, nell'ipotesi di illecito plurisoggettivo, il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 cc., opera nei confronti di tutti i responsabili, anche se non partecipi di una specifica attività di occultamento (in termini, Sez. app. Sicilia, n. 37/2025; id. n. 27/2024; id. n. 20/2026; Sez. II/A, n. 722/2018, n. 523/2018, 404/2018, n. 302/2012, 641/2013). Per consolidata giurisprudenza, infatti, nelle obbligazioni solidali l'unicità del fatto dannoso considerata dall'art. 2055 c.c. deve essere riferita unicamente al soggetto danneggiato (ex plurimis, ex plurimis, Sez. I/A n. 58/2026; Sez. app. Sicilia, n. 20/A/2026; in termini, Cass. SS.UU. sent. n.16503/2009; id. n. 13143/2022).

Per quanto precede, pertanto, l'eccezione di prescrizione si rivela infondata e va respinta.

5. Venendo al merito, non si condividono le prospettazioni difensive di Puccio e Salerno concernenti il divieto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate, a mente dell'art. 271 (*rectius*: art. 270, cfr. sentenza primo grado, pag. 57/59) c.p.p., sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, sez.

penale, del 19 luglio 2024.

Tale divieto probatorio, a loro dire, tutelerebbe valori costituzionalmente protetti, sicché l'inibizione di utilizzo di materiale acquisito in violazione di legge produrrebbe i suoi effetti in qualsiasi settore dell'ordinamento.

Il Collegio, a riguardo, ritiene che i divieti suggestivamente invocati dalla difesa riguardino unicamente il processo penale, per il quale si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova (Cass. n. 5317/2017; n. 10017/2016; n. 1948/2016), in ragione della diversità dei valori in gioco (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato ex art. 27 Cost.) a fronte dell'equivalenza di quelli contrapposti nel processo contabile (patrimonio privato ed erariale).

Tale diversità strutturale giustifica le profonde differenze esistenti nelle prove, nei mezzi di ricerca delle stesse e, in ultima analisi, nella c.d. "regola di giudizio" (nel processo penale, vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel processo, amministravo-contabile, come in quello civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non").

Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza ormai consolidata della Corte dei conti (Sez. app. Sicilia, 85/2019; n. 79/2024 e 99/2024; Sez. I/A n. 150/2024), cui si intende in questa sede dare continuità, ha ritenuto il divieto di cui all'art. 270 del c.p.p. applicabile solo ai procedimenti penali, in

assenza, peraltro, di alcuna norma che consenta di estendere il principio di cui all'art. 270 cpp anche al processo contabile. Conseguentemente, sono pienamente utilizzabili in sede extra penale le intercettazioni, purché siano state legittimamente disposte, come nella fattispecie, nel rispetto delle norme costituzionali (cfr. ex multis, Sezione di appello Sicilia sent. n. 79/2024; id. n. 4/2026). A diverse conclusioni, ovviamente, si sarebbe giunti laddove la captazione fosse stata eseguita in radicale carenza di autorizzazione del Magistrato (anche, cioè, in altro procedimento) e dunque in violazione delle basilari garanzie costituzionali.

5.1 Come già osservato dal primo Giudice, nel processo contabile, dove non vige un principio di tassatività dei mezzi di prova, sono ammesse le prove "atipiche" (quali le risultanze dell'istruttoria penale), attraverso le quali il Giudice può formare il proprio libero convincimento, ex artt. 94 e 95 del cgc, fornendone adeguata motivazione (da ultimo v. Cass. n. 626 del 2016; Cass. n. 840 del 2015), che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie (Sez. appello Sicilia n. 83/2024; id. n. 37/2025).

5.2 Nel caso di specie, il robusto compendio probatorio offerto con l'atto di citazione è composto non solo da trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali (selezionate come

rilevanti, cfr. sub 5.4) dal contenuto univoco, ma anche da indagini bancarie e documentali, come desumibile dalla c.n.r. n. 659683/18 del 4.12.2018 e dai relativi allegati, che provano con chiara evidenza le irregolarità funzionali poste in essere nelle varie fasi, minuziosamente descritte nella sentenza qui gravata, e dunque nella:

- fase c.d. genetica, in cui venivano violate una serie di basilari prescrizioni previste dal bando (in punto di presentazione di preventivi che sono risultati falsi e non riconducibili ad imprese concorrenti, di importo inserito nel progetto iniziale che è risultato gonfiato, di sovrafatturazione dei lavori, di pagamenti);
- fase c.d. funzionale, avuto riguardo ad es., alla sostituzione dei fornitori e dei preventivi con altri ad hoc, alla realizzazione di varianti non autorizzate, ecc. .

Appaiono, pertanto, infondati i motivi di appello incentrati sull'asserita mancanza di prova delle condotte illecite, in quanto la prospettazione accusatoria è invece assistita da un solido riscontro documentale, peraltro approfonditamente esaminato dal Collegio di prime cure con esaustiva motivazione.

5.3 Quanto alle modalità con cui le suddette intercettazioni sono state impiegate nel presente giudizio (ossia non integralmente ma in forma di estratto), si osserva che in presenza di una più che adeguata produzione documentale, la selezione operata dai militari della Guardia di Finanza rispondeva ad esigenze di razionalità ed economicità con il fine di supportare quanto già

emergente dagli atti (Sez. app. Sicilia n. 4/2026).

In ordine alla valutazione dei fatti ivi descritti, è da osservare che le difese si sono limitate in questa sede a contestarne formalmente l'utilizzo sulla base del divieto di cui all'art. 270 cpp, senza mai negare i contenuti e/o la sussistenza ontologica di quelle stesse conversazioni, che peraltro trovano riscontro nella documentazione effettivamente rinvenuta in atti (con riferimento, ad es., alla sostituzione di documenti).

5.4 In alcuni casi, le difese (in particolare, Puccio e Salerno) hanno eccepito la non pertinenza di alcune conversazioni, ovvero hanno offerto una lettura alternativa di alcune delle stesse (circostanze, anche queste, che a contrario e/o implicitamente confermano l'esistenza storica delle stesse): tali brani sono stati, comunque, *in parte qua* cautelativamente stralciati dal materiale probatorio valutato dal Collegio.

6. Nel merito, come si vedrà più approfonditamente in sede di disamina delle singole posizioni, si osserva che, a prescindere dalla sussistenza o meno di reati (l'ordinanza del GIP di Termini Imerese RG GIP n. 647/2022, applicativa di misure cautelari e reali, ipotizzava l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere tra Cangialosi, Puccio, Sclafani e Spinella finalizzata alla frode in pubbliche erogazioni), da accertare nelle sedi competenti, l'ampio materiale in atti mette comunque in evidenza un opaco sodalizio tra i privati richiedenti / fruitori dei contributi (Inguì e Cannella), i tecnici dello studio Puccio (l'ing.

Puccio e l'agronomo Spinella) e i pubblici funzionari istruttori delle pratiche (Salerno e soprattutto Cangialosi, assiduo frequentatore dello studio Puccio, di cui sarebbe stato socio occulto secondo l'assunto penale).

Tale sodalizio, al di là di eventuali dinamiche intersoggettive sottostanti (non rientranti nell'odierno *thema decidendum*), è animato da inequivocabili e costanti interlocuzioni in posizione irritualmente "ravvicinata" tra privati, tecnici e funzionari pubblici, che vanno oltre la mera disponibilità e lo zelo e finiscono per tratteggiare un vero e proprio asservimento della funzione pubblica e delle correlate risorse agli appetiti privati, nonché un apporto tecnico consulenziale che ha consentito la violazione - o comunque l'aggiramento - delle prescrizioni del bando e la realizzazione di opere difformi da quelle finanziate.

Nel delineato contesto, ogni soggetto mostrava di muoversi ben conoscendo i ruoli e la disponibilità degli altri, *in primis* dei pubblici funzionari, che agivano ben al di fuori delle ordinarie forme procedimentali (cui però, una volta convenuti in giudizio, facevano maldestramente postumo appello: si pensi, ad es., all'astensione formale invocata da Cangialosi e al soccorso istruttorio invocato da Salerno). Il tutto, in un desolante scenario di corale e disinvolta violazione dei più basilari canoni di trasparenza (a partire dall'eccessiva contiguità dei tecnici dello studio Puccio alla componente burocratica che istruiva le pratiche).

7. Passando alla disamina dell'appello principale di Cangialosi, funzionario dell'IPA, va innanzitutto disattesa per non rilevanza la relativa richiesta istruttoria volta all'acquisizione della dichiarazione di astensione (prot. n. 8401 del 16.6.2016) per potenziale conflitto d'interessi, peraltro prodotta in copia informale in primo grado e comunque dallo stesso facilmente acquisibile per prossimità della prova.

Tale richiesta, in ogni caso, mira a provare fatti non contestati: la formalizzazione dell'astensione procedimentale, i rapporti di amicizia con i professionisti dello studio Puccio, tutti originari del medesimo piccolo paese (Marineo), i rapporti di parentela con l'ing. Francesco Sclafani.

7.1 Né è certamente contestata in questa sede la doverosità - enfatizzata dalla difesa del Cangialosi - di tale astensione, che ha finito, semmai, per marcare la differenza tra il comportamento esigibile dal Cangialosi – di totale disimpegno – e quello concretamente tenuto, improntato ad una frenetica e costante ingerenza per il buon esito delle pratiche Inguì / Cannella dello studio Puccio, a lui particolarmente "vicino" (le risultanze di lunghe captazioni telefoniche ed ambientali, non contestate, mettevano in evidenza la sua anomala presenza quotidiana nei pomeriggi, fatta eccezione per il mercoledì, giorno di "rientro" in ufficio presso l'IPA).

Dietro l'apparente schermo formale dell'astensione, si è svolto un costante interessamento per la pratica in oggetto, nella

consapevole violazione, dunque, di un basilare obbligo imposto dalla legge 190/2012 (cd. "Legge anticorruzione") e dal codice di condotta dei pubblici dipendenti.

7.2 La sentenza impugnata, cui *in parte qua* (pag. 69/75) si fa espresso rinvio ex art. 5 cgc e 17 disp. att. cgc, mette in evidenza stralci di conversazione molto significativi, in cui Cangialosi, consapevole della gravità dei suoi comportamenti (cfr. all. 196 in cui esordisce dicendo "qualche giorno mi dovete fare arrestare a me!"), si lamenta con Oliveri Ciro, dipendente della ditta, che uno dei preventivi presentati dall'Inguì risulta sottoscritto da una ditta cessata nel 2011, e si attiva in prima persona per fare sostituire i preventivi irregolari, con altri parimenti falsi e creati ad hoc, dando istruzioni all'Oliveri sul da farsi.

Sempre il Cangialosi, in altri brani, riferiva al Salerno di un'anomalia sul conto corrente dell'Inguì (da risolvere "sennò i soldi lui non li prende"; cfr. all. 217, 218), ovvero di anomalie sulle relazioni tecniche, sugli allacci idrici dell'opera, ecc., che risultano poi formalmente risolte nella documentazione dell'istruttoria della pratica.

Contrariamente a quanto opinato dalla difesa, è ampiamente provato in atti il ruolo primario di Cangialosi, che, trincerandosi dietro un'apparente astensione, fungeva da vera e propria interfaccia tra i tecnici dello studio Puccio - da lui assiduamente quanto irritualmente frequentato - e i suoi colleghi (in primis, il Salerno) deputati all'istruttoria, nei cui confronti svolgeva

costante ingerenza per il buon esito delle pratiche di finanziamento.

7.3 In ragione della peculiarità e dell'autonomia delle valutazioni giuscontabili rispetto a quelle del processo penale (nei termini di cui agli artt. 651 e ss. del c.p.p.), risultano in questa sede irrilevanti le doglianze formulate dalle difese Cangialosi, Puccio e Salerno sulla mancata prova della ricezione, a fronte delle presunte condotte illecite contestate, di contropartite in denaro o di altra utilità.

Queste ultime, infatti, se possono astrattamente costituire elemento costitutivo di alcuni reati contestati in sede penale (in primis, la corruzione), perdono del tutto rilevanza in questa sede, in cui l'accertamento della responsabilità amministrativa prescinde del tutto dalla rilevanza penale delle condotte, in quanto assume come *focus* il danno erariale scaturente dall'indebita erogazione di risorse pubbliche nei confronti di soggetti richiedenti indebitamente beneficiari di favoritismi e macroscopiche irregolarità sul versante sia delle norme previste per il loro conseguimento, sia della corretta realizzazione delle opere.

6.5 Per quanto concerne la non conformità delle opere, fuori bersaglio si rivelano le difese di Cangialosi (motivo 4b), ma anche di Puccio (motivo 5) e di Spinella (motivo 5), laddove mirano a derubricare le variazioni al progetto approvato da varianti sostanziali a semplici rimodulazioni progettuali con

mera roto-traslazione del fabbricato, che non avrebbe determinato alcuna alterazione del punteggio attribuito.

Sul punto, la Sezione di primo grado ha ben messo in evidenza che la modifica in questione, peraltro ermeticamente motivata da mere "ragioni di opportunità", non poteva realizzarsi sic et simpliciter, atteso che l'art. 5.7, prima parte, delle disposizioni attuative, parte generale, rubricato "varianti in corso d'opera" prevede che ..."qualora le modifiche apportate al progetto iniziale comportino l'acquisizione o la modifica di pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o di altra documentazione la variante potrà essere autorizzata, con emissione di apposito provvedimento, solo al completamento ed alla presentazione dell'intera documentazione, pertanto alla dimostrazione della cantierabilità delle opere oggetto di modifica".

Orbene, il fatto che ricorresse la fattispecie della variante è comprovato proprio dalla circostanza che per eseguire le variazioni progettuali è stato necessario ottenere una nuova concessione edilizia in variante, nonché il deposito del progetto presso l'ufficio del Genio Civile, come documentato in atti (cfr. indice foliario Salerno, all. n. 17, dove peraltro entrambi i documenti recano denominazione "progetto in variante").

Da ciò si desume che:

- Per basilari esigenze di celerità e semplificazione, questi gravosi adempimenti burocratici non sarebbero stati certamente posti in essere laddove ritenuti non necessari,

come nell'ipotesi della mera rototraslazione;

- La mancanza di autorizzazione preventiva della variante sostanziale ha impedito alla Regione di avviare controlli per verificare la conformità dell'opera realizzata rispetto a quella oggetto di finanziamento sotto il profilo della compatibilità funzionale, della conformità urbanistica, edilizia e paesistica, nonché di idoneità strutturale.

È evidente, dunque, il contributo causale alla realizzazione del danno da indebita erogazione del contributo fornito dal Cangialosi nonostante la formale astensione, sia in sede di sostituzione di preventivi falsi, sia in sede di realizzazione dell'opera in modo difforme e non autorizzato.

6.6 Da ultimo, è da respingere la richiesta del Cangialosi di esercizio del potere riduttivo (motivo 5), nella fattispecie inibito dalla presenza di condotte la cui natura dolosa non è peraltro oggetto di specifica contestazione (art.190, comma 2, lett. a, cgc) nell'odierno gravame.

Conclusivamente, l'appello principale di Cangialosi è da respingere.

7. Passando alla posizione del Salerno Giuseppe, funzionario dell'UIA delle Petralie, va preliminarmente respinta per assoluta genericità ed indeterminatezza la richiesta istruttoria dallo stesso formulata nell'appello incidentale, affinché, "ove ritenuto necessario", "*venga disposta l'acquisizione del documento citato in narrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, commi 1 e 2, del*

C.g.c.". La richiesta, come evidente, non consente di individuare il documento, né specifica le esigenze sottese alla sua acquisizione.

7.1 Nel merito, il Salerno, nel giudizio di primo grado, è stato riconosciuto corresponsabile in quanto, anche sulla base delle intercettazioni in atti, oltre ad aver coperto la falsità del preventivo, si sarebbe attivato in tutti i modi per favorire la ditta dell'Inguì.

Sotto quest'ultimo profilo, dall'ampio compendio documentale in atti, emerge che lo stesso – unitamente al Figlia, estraneo alle intercettazioni - avrebbe attestato falsamente la regolarità della procedura certificando, in data 23.10.2017, che la ditta Inguì aveva completato la trasmissione della documentazione necessaria alla definizione della domanda di pagamento (indice foliario Procura, all. 50).

Tale circostanza, però, è sconfessata dalle intercettazioni in atti, da cui emerge che la completa ricezione della documentazione sarebbe avvenuta in epoca successiva al 7.11.2017, data in cui Salerno avrebbe confermato a Cangialosi che per Cannella era tutto a posto e che per Inguì mancava un documento, che sarebbe stato prodotto il giorno successivo.

Come accennato in precedenza, il Salerno si faceva anche parte diligente per la sostituzione di un preventivo, relativo ad una ditta cessata da anni.

Dalla intercettazione ambientale n. 196 avvenuta il 26 ottobre

del 2017, dopo che il Cangialosi dà istruzioni all'Oliveri, dipendente della ditta, sui preventivi da rifare, rientra in stanza con il Salerno, il quale rileva che alla relazione di rimodulazione, al posto del preventivo della ditta Ceasar è stato prodotto un preventivo di altra Ditta: la Inoxart, che però effettivamente non va bene, perché la ditta è cessata nel 2011 e quindi "non poteva fare il preventivo".

Particolarmente significativo risulta l'esame integrale delle trascrizioni, peraltro prodotto dalla stessa difesa, che di seguito si ripropone.

"Cangialosi: "*...e allora... Pinù... qua c'è il dipendente della ditta...*" Oliveri: "*...OLIVERI piacere... Cangialosi:e allora.. vediamo l'F24..la relazione dove lui ti diceva... vedi?...*" Salerno: "*...nel preventivo che due giorni fa ha portato la ditta c'è... ELETTROSYSTEM... INOX ART..* **Salerno:** ***"...no... c'è RIMA e INOX ART!"*** **Cangialosi:** ***"..quello INOX ART.. gentilmente...ci dici che lo rifanno CASEAR. perchè è la stessa ditta... infatti lo vedi che...*** **Salerno:** ***"...che è cessata... noi abbiamo fatto.."*** Cangialosi: "*...no..[inc.] ora... guardiamo la CASEAR come è combinato...facciamo la vis... perchè ti faccio vedere..."* Salerno: "*...faglielo fare [inc]... Cangialosi: "...ci vado io... io ora ci vado..."* Oliveri: "*...gliel'hai mandata?.* Cangialosi: "*...Aspetta un minuto... aspetta che io. sono andato...*" Salerno: "*. il preventivo è* ***INOX ART. INOX ART è cessata... la ditta è cessata nel 2011****..."* Cangialosi*: "...che... aspetta..... INOX ART..."* Salerno*:*

"...[inc]... ***non poteva fare il preventivo..."*** Oliveri*: "...e come che [inc] com'è? ...boh..."* Cangialosi:*"...e ora ti faccio vedere... INOX ART e cosa sono... no... Google...poco fa io sono andato a vedere... infatti, ho detto ma.."* **Salerno:** ***"...Fili.. però... se quello lo porta, deve portare quello nuovo..."*** Cangialosi:*"...e te lo faccio mandare per posta, manco per far venire di nuovo le persone là..."* Salerno*: ".... Fili....[inc]"* Cangialosi: *"...no, fratello mio! Tu sei stato no un amico...di più!...guarda qua! INOX ART e CASEAR sono afferenti tutti alla stessa ditta CAMILLERI!... lo vedi?..."*

(.....) Salerno*: "...l'hai capito Fili?... cioè siccome la c'è [inc]..."* Cangialosi: *"[rivolgendosi a CANNELLA]: "...guarda...preventivo INOX ART.. CASEAR..."* **Oliveri*: ".. sì sì ... devo fare il preventivo CASEAR... lo so..."*** **Salerno*: "...con quella data... 5.7.2016.."*** **Cangialosi*: "..uguale... dopo di chè.. per e mail... no.. per email no.."*** **Salerno*: "..no.. te lo porta qua e noi vediamo.."*** Cangialosi*: "per come io vi ho fatto la [inc.]...per email non esiste..."* Oliveri*: " ..noo... per email no..te lo porto qua..."* Salerno*: "... ...**non è un capriccio nostro**.."* Cangialosi: ".. andiamo a vedere CASEAR. mentre che siamo per strada..." Oliveri: "...una cortesia, posso andare in bagno..." Cangialosi: "subito... vieni dopo di me che te lo faccio vedere..." Salerno: "..**Fili, non è un capriccio, Filì**..." Cangialosi: " ..nooo... però... ma la domanda...".

Alla fine, dunque, il Cangialosi ed il Salerno raccomandano all'Oliveri di non mandare il preventivo via e-mail, ma di portarlo

direttamente in ufficio.

Dagli atti penali, emerge dunque con evidenza sia il completamento di documentazione che si dava in modo non veritiero per acquisita nel verbale istruttorio (atto pubblico fidefaciente) del 23.10.2017, sia l'indicazione, d'intesa con Cangialosi, delle modalità di sostituzione di un preventivo non accettabile perché fornito da una ditta cessata nel 2011, che andava riportato con intestazione della ditta esistente.... ma retrodatato.

7.2 Orbene, il Collegio, pur tenendo conto degli elementi di giudizio forniti dall'appellante ad es., con riguardo all'identità del legale rappresentante delle due ditte, nonché alla possibilità di produrre nuova documentazione dopo la prima fase concorrenziale che determina il budget finanziabile, osserva che tale "libertà di manovra" che si ricaverebbe anche dalla nota dell'Assessorato versata in atti dalla difesa (indice foliario primo grado, all. n. 18), non può certamente spingersi fino alla ricezione di documenti falsi, creati ad hoc.

7.3 Né appare convincente la tesi difensiva del "falso contabilmente innocuo", ossia non dannoso (in base alla quale alcuna responsabilità potrebbe scaturire dalla presentazione di preventivi non necessari in quella fase del procedimento).

Innanzitutto, a giudizio della Sezione, difficilmente le parti si sarebbero determinate ad assumersi rischi così grossi (*in primis*, di incorrere in responsabilità penale), senza una prospettiva di

vantaggio quantomeno compensativa dell'alea (come insegna la dottrina penalistica, "il falso non è mai fine a sé stesso").

Lo stesso Salerno, del resto, precisa più volte nella medesima conversazione (captazione 196, cfr. ante), prima ad Oliveri e poi a Cangialosi, che "non è un capriccio": ergo, la sostituzione documentale ha una sua importanza per il buon esito della pratica.

In secondo luogo, l'utilizzo di documenti falsi, essendo diretto ad un'*immutatio veri*, è radicalmente illecito, in quanto mira a trarre in inganno l'Autorità che li valuta e a rendere comunque ingiustificabile l'erogazione del finanziamento, a prescindere dal livello di rilevanza istruttoria degli atti sostituiti.

7.4 Né, come correttamente chiarito dal giudice di primo grado, lo "zelo" dimostrato dal Salerno (che pur ha escluso quasi 5.000 euro di spese e avviato il procedimento di revoca, poi ritrattato a seguito di ricorso) può essere inquadrabile nell'ambito del soccorso istruttorio, istituto che l'amministrazione non avrebbe potuto mai attivare nella fattispecie senza violare la *par condicio* dei partecipanti alla procedura.

A questo riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che "nella materia della redistribuzione delle risorse pubbliche, l'istituto del soccorso istruttorio soggiace a un'applicazione ancora più rigorosa di quanto avvenga nelle gare pubbliche, considerando che nelle procedure di finanziamento, nelle quali la P.A. "distribuisce risorse", prevale

la norma generale più restrittiva, a tutela della par condicio dei concorrenti che hanno interesse a ottenere il finanziamento, con conseguente limitazione della possibilità di integrare ex post la domanda, prevalendo nelle procedure selettive in generale il necessario rispetto del principio della parità di trattamento, con eventuale ammissione della sola regolarizzazione (della domanda) e mai dell'integrazione documentale. Le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono, dunque, tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio" (ex plurimis, v. T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, 19/05/2025, n. 9493, richiamata da Sez. app. Sicilia n. 1/2026).

Esclusa pertanto, nel caso di specie, la generale possibilità di integrazione della domanda, risulta dirimente il fatto che l'eventuale integrazione va disposta attraverso canali formali e tracciabili nella specie mai attivati. Ciò concreta un'evidente anomalia procedimentale.

7.5 Quanto, infine, alla considerazione secondo la quale l'aiuto pubblico sarebbe comunque spettato all'Inguì, anche in questo caso l'argomento non ha pregio in quanto sconta l'impossibilità di dimostrare che senza le condotte contestate agli odierni

appellanti si sarebbe superata la preclusione dell'inammissibilità causata dall'utilizzo di documentazione non veritiera e dalla variante non previamente autorizzata.

7.6 Prive di pregio risultano anche le doglianze su una presunta disparità di trattamento con i colleghi - soprattutto Figlia - che avrebbero partecipato all'istruttoria della pratica e che sarebbero stati ritenuti estranei, malgrado fossero titolari di posizioni analoghe a quella dell'odierno istante.

Orbene, una simile rimostranza sembra innanzitutto non tener conto dell'impossibilità per i Giudici di valutare posizioni di soggetti rimasti estranei all'odierno *thema decidendum* (in questo senso, anche la memoria di costituzione nel giudizio incidentale a firma dell'avv. Francesco Costantino), non essendo stata oggetto di appello incidentale da parte di alcuno l'assoluzione in primo grado del Figlia.

Quest'ultimo, peraltro, sarebbe rimasto del tutto estraneo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali (in primis, quelle relative al "completamento" postumo della documentazione), con un ruolo marginale nella pratica in questione.

7.7 Alcuna rilevanza, infine, assume nella vicenda in esame il controllo di legittimità svolto dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, che non ha mai avuto contezza degli illeciti alla base delle scelte dell'IPA, atteso che, in base all'art. 1 della l. 20 del 1994 nella versione pro tempore vigente, il visto e la registrazione escludono la responsabilità unicamente con

riferimento ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

7.8 Anche in questo caso, è da respingere la richiesta di esercizio del potere riduttivo, del tutto incompatibile con la presenza, come nella fattispecie, di condotte la cui natura dolosa non è stata neppure oggetto di specifica contestazione (art. 190, comma 2, lett. a, cgc) nell'odierno gravame.

8. È da respingere, siccome infondato nei termini che seguono, anche l'appello incidentale proposto da **Puccio Riccardo Carmelo**.

8.1 Destituito di fondamento, innanzitutto, si rivela il motivo n. 4, con il quale l'appellante si duole di una presunta apodittica estensione di responsabilità, che il Giudice di prime cure, dopo aver scrutinato la posizione dei percettori Inguì e Cannella, avrebbe indebitamente effettuato nei suoi confronti in assenza di idoneo supporto probatorio.

La censura si rivela non conducente alla stregua dell'ampia documentazione versata in atti dalla Procura regionale.

La sentenza perviene all'affermazione di responsabilità del Puccio- come di Spinella - anche sulla base dell'ampio materiale proveniente dalle intercettazioni, dal quale risulterebbe un contributo alla falsificazione dei preventivi e alla distruzione dei documenti irregolari già presentati in un primo tempo, nonché nella falsa attestazione del termine dei lavori, nonché sull'omessa richiesta di autorizzazione della rototraslazione.

Orbene, pur tenendo conto degli elementi forniti dall'appellante incidentale, le intercettazioni mettono in evidenza una serie di evidenti anomalie nella gestione della pratica di finanziamento dell'Inguì, che vedono coinvolto con ruolo primario anche l'ing. Puccio e alcuni tecnici del suo studio.

Rilevano, in tal senso, le intercettazioni in cui il Puccio dice che occorre modificare la data di uno dei preventivi dell'Inguì. Nella conversazione (all. 188) Puccio afferma: "scusa…le date, le date devono essere quelle dei preventivi di prima" (….) "la data deve essere quella di là…pacchetto giovani….questo che è Inguì Vincenzo?" (….); "quindi di questo [preventivo ndr] ti devi fare rifare sia per la data sicuramente perché forse è più giusta questa…".

Successivamente, il Cangialosi dice al Puccio che si deve ristampare un verbale e il Puccio risponde che si può fare un'aggiunta "a penna" (all. 190).

In un'altra conversazione tra presenti (all. 197), il Cangialosi dice al Puccio "firma sti verbali … perché quello me li manda senza firmati"; aggiunge "le relazioni senza firmate e gliele ho messe io, in ufficio, oggi le firme!".

Da queste conversazioni si desume il contributo eziologico del Puccio alla sostituzione di preventivi forniti da ditte cessate da anni e all'alterazione di documenti, non ammissibili in qualsiasi contesto istruttorio a prescindere dalla loro rilevanza (cfr. ante, sub 7.3).

Ad esse si assomma la responsabilità per la variazione progettuale sostanziale, non autorizzata, dall'IPA, come già riferito in precedenza (cfr. ante, sub 6.5).

8.2 Sulla base della documentazione versata in atti dall'appellante incidentale, risulta invece chiarito l'addebito sulla falsa attestazione della fine lavori.

Invero, la data del 30.08.2016 si riferisce alla relazione sulla rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori (art. 49 della legge Regionale n. 13 del 1986), sottoscritta dal progettista Puccio.

Alla data del 25.10.2016 risale, invece, la relazione di fine lavori strutturali, comunicata al collaudatore ing. Polizzotto e depositata al Genio civile, nella quale i tecnici incaricati- tra cui l'odierno appellante- si sono recati sul cantiere per verificare che le opere non necessitassero di ulteriori lavorazioni e che fossero dunque collaudabili.

Tale circostanza, tuttavia, non elide la responsabilità del Puccio per le altre condotte illecite, di cui si è riferito in precedenza, che hanno senz'altro concorso alla causazione del danno.

8.3 Prive di pregio, infine, si rivelano le doglianze sulla natura causale del contributo, in quanto nella responsabilità amministrativa rileva l'apporto causale di ciascun corresponsabile alla realizzazione del danno all'Amministrazione, non la quota di arricchimento conseguita nell'operazione illecita.

Nella fattispecie, l'ing. Puccio ha fornito il proprio apporto tecnico consulenziale al risultato dell'erogazione del contributo in mancanza dei requisiti previsti e, quindi, in contrasto con le finalità del Programma.

8.4 In punto di elemento psicologico, osserva il Collegio che gli elementi indiziari sopra richiamati, secondo i criteri inferenziali della normalità e della razionalità, convergono nella dimostrazione del dolo del Puccio, al pari degli altri appellanti, volontariamente determinatisi alle condotte antigiuridiche e all'evento dannoso che ne è scaturito.

Depone in tal senso, innanzitutto, la regola d'esperienza comune secondo cui "Quanto maggiore è la probabilità del verificarsi di una conseguenza/evento, più verosimile è che questo evento sia previsto e più grande è la probabilità che l'evento sia intenzionale" (Sez. App. Sicilia, n. 30 del 2025; id. n. 1/2026).

8.5 La sussistenza della natura dolosa delle condotte imputate al Puccio, al pari degli altri appellanti, implica *ipso facto* la responsabilità solidale nell'obbligazione risarcitoria ed esclude la possibilità di applicazione sia del potere riduttivo dell'addebito "generale" (art. 1, comma 1 bis, l. n. 20/94 e art. 83 del R.D. n. 2440/1923), sia di quello specifico (limitazione del risarcimento al 30% dell'importo di condanna o al doppio del trattamento annuo se inferiore), introdotto dall'art. 1, comma 5, e 6 l. n. 1/2026, come richiesto da alcune difese: entrambi,

infatti, sono applicabili solo in presenza di condotte gravemente colpose, qui escluse.

8.6 Va respinta, per indeterminatezza e carenza di idonea motivazione, la richiesta subordinata di abbattimento dell'importo di condanna (per euro 40.000,00, corrispondenti all'importo erogato al beneficiario Ingui' a titolo di premio di insediamento) formulata dalla difesa di Puccio, non evincendosi, per come formulata, le ragioni a sostegno della stessa.

8.7 Da ultimo, alcuna duplicazione risarcitoria può verificarsi in danno dell'appellante Puccio – al pari degli altri - essendo demandato alla fase esecutiva della presente sentenza l'inibizione del cumulo con altro eventuale risarcimento disposto nel giudizio penale tuttora pendente, laddove si verifichi un'indebita sommatoria di titoli risarcitori definitivi per la medesima tipologia di danno, aventi stesso beneficiario e finalizzazione.

9. Per le medesime ragioni, va respinto anche l'appello incidentale di **Spinella Ciro**, di cui, contrariamente a quanto dallo stesso dedotto (motivo 4), sussiste prova del suo pieno coinvolgimento nei fatti contestati.

E difatti, in una conversazione tra presenti (all. 187), il Cangialosi si adopera per far capire al Cannella gli errori a cui rimediare, essendoci il rischio che si perda il contributo; successivamente, li raggiunge lo Spinella, che si informa con il Cannella su alcuni punti ancora da definire, **il Cannella dice**

che "lui" ha "la Finanza addosso", lo Spinella gli risponde che "se si versa l'assegno e poi subito dopo ti fa il bonifico sta cosa si vede"; il Cannella replica che "lui il bonifico ad un'altra società … a IC Servizi lo deve fare per lavori fatti", che è "un altro soggetto"; nella parte finale del dialogo, il Cannella chiede al Cangialosi se voglia acquistare un appartamento a buon mercato a Palermo.

In una conversazione tra presenti (all. 212), lo Spinella dice al Cangialosi d'aver messo "pure la filiera del preventivo … produzione" e chiede "questa qua non gliela cambiammo?". Il Cangialosi chiede di sapere quale dei due cambi ed il Salerno risponde che due preventivi sono stati fatti sostituire e che lui stesso ha sistemato la relazione; il Cangialosi rileva che anche la relazione finale già "sistemata" si deve cambiare. Successivamente (all. 198), il Cangialosi si lamenta con lo Spinella per il fatto che i verbali e la relazione dell'Inguì non erano firmati; aggiunge che nella relazione si fa riferimento ad un preventivo della ditta Caesar e che invece ne è stato allegato uno della Inoxart, cessata nel 2011; racconta d'aver detto al Salerno che il preventivo deve essere rifatto ("e gli dissi: "tu lo rifai, e le lo anticipi e si ci porta lunedì .. i verbali … perché quello se ne deve andare in pensione … e per lunedì lo devono chiudere").

Il Cangialosi chiama lo Spinella lamentandosi che nessuno gli ha portato niente, l'interlocutore risponde che "Ciro dovrebbe

portartele ‘ste cose e praticamente l’elaborazione e la rielaborazione della relazione con i preventivi che sono stati adottati” (all. 194).

Anche per Spinella, l’univocità e convergenza delle dichiarazioni intercettate, unitamente agli altri riscontri documentali, confermano l’appartenenza a pieno titolo al sodalizio in questione, nonché la sua responsabilità per le condotte accertate in primo grado.

In questa prospettiva, per quanto già osservato con riferimento alla posizione del Puccio e di Cangialosi (cfr. ante, sub 6.5), si rivelano infondate le argomentazioni difensive a sostegno della natura non sostanziale della variante, nonché sulla quantificazione del danno (cfr. ante, sub 8.4) e sulla duplicazione della richiesta risarcitoria (cfr. ante, sub 8.5).

Va pertanto confermata anche nei suoi confronti la condanna inflitta in primo grado a titolo di dolo.

IX. Conclusivamente, l’appello principale e gli appelli incidentali, siccome infondati, sono da respingere; per l’effetto, vanno confermate integralmente le statuizioni contenute nella sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 188/2025.

Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, riuniti gli appelli in epigrafe, definitivamente pronunciando, li rigetta, con conseguente conferma integrale delle statuizioni contenute nella sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 188/2025, qui impugnata.

Condanna gli appellanti Cangialosi Filippo, Puccio Riccardo Carmelo, Spinella Ciro e Salerno Giuseppe, identificati in epigrafe, al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali, che liquida in favore dello Stato nella misura di euro 336,00 (trecentotrentasei/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.

L'estensore **Il Presidente**

(dott. Francesco Albo) *(dott. Vincenzo Lo Presti)*

Firma digitale Firma digitale

Depositata in Segreteria. Palermo, 07/07/2026

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale